EDIZIONE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 164

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 23 giugno 1976** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956

Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 31 maggio 1976 ed iscritto al n. 19/1976, il presidente della giunta regionale della Sardegna ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge 16 aprile 1976, n. 126, recante: « Disciplina degli scarichi nelle acque marittime », in riferimento agli articoli 3, lettera *i*), 4, lettera *i*), e 6 dello statuto regionale.

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(7272)

Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 giugno 1976 ed iscritto al n. 20/1976, il presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge riapprovata dal consiglio regionale del Lazio il 30 aprile 1976, recante: « Soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali di patronati scolastici », in riferimento agli articoli 117 e 128 della Costituzione.

Roma, addì 8 giugno 1976

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(7273)

Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l'11 giugno 1976 ed iscritto al n. 21/1976, il presidente della giunta regionale siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma ottavo, e 16 della legge 2 maggio 1976, n. 183, recante: « Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 », in riferimento agli articoli 3 e 116 della Costituzione e agli articoli 14, 36 e 43 dello statuto della regione siciliana.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(7274)

Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 giugno 1976 ed iscritto al n. 22/1976, il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, 15 e 16, comma primo, secondo e terzo, della legge 2 maggio 1976, n. 183, recante: « Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 », in riferimento all'art. 4, n. 6, dello statuto speciale di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(7275)

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Ordinanza emessa il 23 ottobre 1975 dal tribunale di Milano nei procedimenti riuniti promossi da S. A. Eurocurt ed altri contro la Banca privata italiana, in liquidazione coatta (Reg. ord. n. 407, 1976).

Ritenuto che:

a seguito del decreto 27 settembre 1974 del Ministro per il tesoro che revocava alla Banca privata italiana S.p.a. l'autorizzazione all'esercizio del credito e ne disponeva la liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, Capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141 il commissario liquidatore procedeva, a norma degli articoli 76 e 77 della legge 7 marzo 1938, n. 141 (così detta legge bancaria), alla compilazione dell'elenco dei creditori ammessi, comunicando agli interessati l'avvenuto accoglimento o il rigetto della loro richiesta;

i creditori insoddisfatti proponevano, a mente dell'art. 77 citato, reclamo eseguendone il deposito presso la cancelleria di questo tribunale;

il commissario liquidatore, in relazione al combinato disposto dell'art. 209 ultimo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare) e dell'art. 78 della citata legge n. 141/38, chiedeva al presidente del tribunale di fissare l'udienza di discussione dei reclami:

il presidente, con decreto 19 aprile 1975 fissava l'udienza del 23 ottobre s.a., avanti questa sezione in cui venivano chiamati i soli reclami concernenti crediti chirografari, essendo quelli relativi a crediti privilegiati o a mancato riconoscimento di diritti reali disciplinati dal citato art. 209, terzo comma;

per espresso dettato del citato art. 78 i reclami oggetto devono essere decisi con unica sentenza per cui devono ritenersi a tutti gli effetti riuniti per parte dei reclami — e conseguenti cause iscritte a ruolo a cura degli interessati — la costituzione delle parti è avvenuta prima della udienza di discussione e per parte, viceversa, la Banca si è costituita in udienza.

OSSERVA

Disciplinando l'istituto della liquidazione coatta amministrativa il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — così detta legge fallimentare — dopo avere, nell'art. 2, indicato i criteri di base distintivi di detto istituto dal fallimento, con i precetti contenuti nel titolo V ha dettato il regime processuale che regola l'istituto in parola. Con l'art. 194 ha poi statuito che devono ritenersi abrogate tutte le disposizioni delle leggi speciali incompatibili con le norme regolatrici dell'istituto, comprendendo fra queste anche il disposto dell'art. 209. Tale precetto, che tratta della procedura relativa alla formazione dello stato passivo dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, delinea un discriminato procedimento per quanto ha tratto alla forma-

zione dello stato passivo delle imprese che esercitano il credito. Dalla citata norma infatti risulta che, mentre nella formazione dello stato passivo della banca e ai fini del giudizio sulle proposte opposizioni concernenti crediti privilegiati, deve applicarsi il regime processuale dettato dallo stesso art. 209, per l'accertamento dei crediti chirografari e quindi per le relative opposizioni è fatto rinvio, in aperto contrasto con il disposto del l'art. 194, alle disposizioni delle leggi speciali, che in merito si identificano nella legge 7 marzo 1938, n. 141.

Siffatta legge, in tema di determinazione dello stato passivo prevede, in sintesi, due distinti tempi processuali: il primo attiene alla attività del commissario liquidatore per la compilazione di detto stato passivo e alla procedura per la proposizione dei reclami avverso di esso (articoli 76 e 77); il secondo concerne la disciplina processuale per l'esame e la decisione di detti reclami ed è regolato dall'art. 78 il quale stabilisce che, avvenuto il deposito dei reclami, il commissario deve chiedere al presidente del tribunale la fissazione della udienza di discussione e il tribunale deve decidere su tutti i reclami con unica sentenza.

Reputa questo collegio che sia l'art. 209, ultimo comma che l'art. 78 della citata legge n. 141/38 postulino una manifesta questione di legittimità costituzionale, in relazione ai precetti degli articoli 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione sotto i profili che qui di seguito vengono illustrati.

Per quanto ha tratto al disposto dell'ultimo comma dell'art. 209, che introduce la rilevata discriminazione circa il trattamento processuale fra creditori privilegiati e creditori chirografari, emerge palese il contrasto di detto precetto con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione in ordine alla uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. E la questione di illegittimità costituzionale proponibile in merito appare ancora più pertinente in relazione a quanto verrà in prosieguo osservato circa la inadeguata tutela del diritto di difesa rilevabile nel procedimento per l'esame dei reclami previsti dal citato art. 78.

Non trova invero giustificazione il diverso trattamento che il credito n. 267/42 riserva ai creditori chirografari rispetto i creditori privilegiati delle imprese che esercitano il credito poste in liquidazione coatta, ancorché si voglia ravvisare la ragione del diverso trattamento in una pretesa esigenza di tutela del così detto segreto bancario, laddove di gran lunga più rilevante appare il diritto che tutti i cittadini titolari di una ragione di credito — la cui previsione contenziosa formi oggetto di specifica normativa processuale — abbiano diritto indistintamente di avvalersi di tale disciplina per conseguire il riconoscimento del loro rispettivo credito.

Non meno decisiva si deve ritenere, ad avviso del tribunale, la questione di legittimità costituzionale proposta dal testo del citato art. 78 della legge n. 141/38.

In argomento il discorso si articola in termini ancor più penetranti in considerazione del particolare contenuto della norma che si pone in aperta e non conciliabile antitesi con l'intero vigente sistema processuale civile.

Se infatti avrebbe potuto ritenersi ragionevolmente apprezzabile in sede esegetica la possibilità di un organico collocamento del precetto dell'art. 78 nello schema processuale civile del 1865, recepito anche, per la materia concorsuale, nelle norme del codice di commercio del 1882, la stessa norma si pone ai fini del giudizio, in termini di anacronistico regime del processo in rapporto al vigente regime processuale, si che il suo rispetto, quale imposto dalla norma di rinvio del citato art. 209, non può che tradursi in una palese violazione del diritto di difesa delle parti che, per contro, il precetto costituzionale contenuto nel citato art. 24 dichiara inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Valgano in argomento le seguenti considerazioni.

Collocando il precetto dell'art. 78 in una prospettiva storica, che lo riporti nel sistema processuale civile ancora vigente nel 1938 può ritenersi attendibile, che lo stesso, stante il suo contenuto estremamente schematico, postulasse ai fini di una sua concreta applicazione il suo coordinamento con i generali precetti regolatori del processo civile, in modo da assicurare alle parti il diritto alla difesa che, diversamente, non avrebbe avuto adeguata tutela. Si vuole dire che la peculiare caratteristica del procedimento previsto dall'art. 78, dell'obbligo per il tribunale di fare luogo ad un'unica pronuncia su tutti i proposti reclami, dal che discendeva la prescrizione, esauritosi il termine per proporre il reclamo, di immediata fissazione della udienza di discussione, non costituiva ostacolo alle iniziative istruttorie e al loro espletamento, in conformità alle norme generali dettate da quel codice di rito. Una testuale verifica della puntualità di tale impostazione ermeneutica è riscontrabile, e proprio con riferimento alle procedure concorsuali — nelle quali certamente andava compresa la liquidazione coatta delle imprese esercenti il credito — nelle norme regolatrici, in seno al richiamato codice di commercio, del processo fallimentare e in particolare nell'art. 765 il quale, nel disciplinare processualmente le opposizioni allo stato passivo fallimentare, pur sancendo la obbligatorietà dell'unico cumulativo esame dei ricorsi nonché dell'unica pronuncia sui medesimi, prevedeva la eventuale necessità di incombenti istruttori e disponeva che l'intero processo fosse sospeso sino al loro totale esaurimento.

Siffatto indirizzo esegetico, per contro, certamente non è proponibile con riferimento al vigente codice di procedura civile. Anche un sommario raffronto fra il disposto dell'art. 78 e il complesso di norme che disciplinano, secondo la vigente normativa, il processo civile, sarebbe sufficiente a far rilevare come l'intero precetto dell'art. 78 sarebbe travolto da queste ultime. Il radicale mutamento di tempi e modalità di svolgimento di detto processo dall'introduzione della azione alla fase di decisione avanti il tribunale, attestano l'insuperabile contrasto di detto sistema processuale con il sistema espresso dall'art. 78.

Un collegamento, in via gradata, di detta normativa con la disciplina nella analoga materia prevista dal citato art. 209 appare poi testualmente escluso dal coordinato disposto di detta norma con quello del citato

art. 194, dovendosi desumere che, introducendo — limitatamente alla disciplina processuale relativa all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese esercenti il credito — il rinvio alle disposizioni delle leggi speciali, con implicito valore di eccezione all'indirizzo abrogativo sancito dal predetto articolo 194, il legislatore abbia deliberatamente voluto sottrarre alla disciplina fallimentare la particolare ipotesi di opposizione in esame.

Da siffatti rilievi discende la fondamentale constatazione che il procedimento stabilito dall'art. 78 con la immediata fissazione della udienza di discussione, senza che la stessa sia preceduta dalla pur essenziale fase istruttoria, priva manifestamente le parti della possibilità di un organico esercizio del loro diritto di difesa davanti ad un giudice istruttore, unico soggetto funzionalmente competente che a tal fine la legge processuale vigente prevede per dirigere e regolare la trattazione e l'istruttoria del processo prima della sua discussione avanti il collegio. E per contro emerge la ulteriore constatazione che l'udienza di cui all'art. 78 deve, nel sistema della legge, avere contenuto ed efficacia conforme all'udienza collegiale prevista dal codice di rito, con la conseguenza che il tribunale sarebbe chiamato a pronunciare sentenza unicamente sulla scorta di quanto consentito di rilevare dal reclamo, dalla risposta della banca nonché dai documenti eventualmente prodotti, senza che le parti abbiano potuto essere ammesse alla fase istruttoria che ad esse competeva per legge e alla conseguente udienza di precisazione delle conclusioni. Sostanzialmente, nella più assoluta carenza di un regolare contraddittorio, quale previsto e disciplinato dal diritto processuale, il tribunale sarebbe chiamato a pronunciarsi su difese certamente incomplete, né rientrerebbe nei poteri conferitigli dalla legge di sostituirsi alle parti, sopperendo alla loro non volontaria incompleta difesa, con una irrituale prescrizione alle stesse di formulare altre difese o proporre mezzi istruttori.

Il complesso di siffatte considerazioni sembra al tribunale ampiamente sufficiente per attestare come il disposto dell'art. 78 postuli una previsione processuale apertamente lesiva del diritto di difesa costituzionalmente protetto.

Una ulteriore questione di legittimità costituzionale propone infine, ad avviso del tribunale, il richiamato art. 78 è precisamente con il disposto dell'ultimo comma con il quale stabilisce che nel giudizio instauratosi sui reclami avverso lo stato passivo della banca, i commissari liquidatori devono esibire al tribunale, perché se ne valga per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 17. Il collegio giudica tale norma in aperto contrasto con il precetto dell'art. 3 della Costituzione che afferma la uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Non è in vero conforme a detto fondamentale precetto costituzionale che un processo possa svolgersi ed essere deciso attraverso la disponibilità e la consultazione di documenti riservata esclusivamente al giudice e la cui conoscenza è vietata alle parti di modo che potrebbe darsi che quest'ultime vengano a trovarsi dinnanzi ad una pronuncia a loro contraria, motivata sulla esistenza di atti relativamente ai quali le stesse non hanno avuto modo di interloquire. Né sembra che la norma possa trovare valida giustificazione nella asserita esigenza di tutelare il così detto segreto bancario, essendo di intuitivo rilievo l'annotazione sulla inconsistenza di questo principio ove sia adattato alla ipotesi di una impresa che sia stata privata del diritto ad esercitare il credito, sia stata dichiarata insolvente e sottoposta al regime di liquidazione coatta; il cui operato quindi, a qualsiasi livello e per qualsiasi rapporto, deve essere suscettibile del più ampio esame e della più rigorosa verifica, nel pieno contraddittorio delle parti interessate.

Il tribunale ritiene le questioni di legittimità costituzionale sopra esaminate di decisiva rilevanza ai fini del decidere nel presente giudizio.

Infatti i riflessi conseguenti all'assoggettamento delle parti che reclamano avverso lo stato passivo ad un trattamento processuale discriminato a seconda che le loro pretese attengano a crediti privilegiati o a crediti chirografari e per i creditori a tale titolo la indubbia anormalità processuale del precetto dell'art. 78 della legge bancaria hanno infatti trovato riscontro nella stessa disorientata linea processuale adottata dai reclamanti nel tentativo di trovare la formula più idonea per la tutela del loro diritto di difesa per cui, in concreto, parte di essi ha ritenuto di potere coltivare il giudizio avvalendosi del sistema processuale previsto per le altre ipotesi di opposizioni in sede di liquidazione coatta amministrativa dal citato art. 209 con una fase processuale inizialmente istruttoria ma poi interrotta a seguito del decreto presidenziale che fissava per tutti i reclami l'udienza di discussione; mentre altra parte si è limitata ad iscrivere a ruolo la causa relativa al rispettivo reclamo, riservandosi di conoscere alla udienza di discussione — intesa per altro sostanzialmente come udienza di prima comparizione — le difese della controparte e instando poi avanti il collegio per un puro e semplice rinvio con salvezza di ulteriore trattazione e di istruzione del rispettivo reclamo.

Anche la problematica che discende dall'ultimo comma dell'art. 78 assume infine pieno e decisivo rilievo a giudizio del collegio ai fini del decidere, sol che si ponga mente che nel momento stesso in cui è stata introdotta l'azione con la proposizione dei reclami è sorto il dovere per il commissario liquidatore di esibire al tribunale l'elenco di cui al citato art. 77 e il diritto per il collegio di farne discrezionale ed opportuno impiego per la decisione delle singole contestazioni, nessuna esclusa, e quindi anche nella ipotesi possibile a verificarsi, come di fatto avvenuto nel caso di specie, che per alcuni reclami il commissario liquidatore abbia dichiarato di non opporsi all'accoglimento del reclamo.

Reputa pertanto il collegio conforme all'interesse delle parti e del processo in atto sollevare d'ufficio le sopra indicate questioni di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il collegio solleva d'ufficio le questioni di legittimità costituzionale consistenti nello stabilire se vi sia contrasto fra gli articoli 209, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1912, n. 267 e 78, secondo e ultimo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141 e gli articoli 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: GIANNI

(6860)

Ordinanza emessa il 23 gennaio 1976 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Del Mastro Iolanda (Reg. ord. n. 384, 1976).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale 749/75 R. G. Uff. Istr. Pen. tribunale Torino a carico di Del Mastro Iolanda, nata a Lucera il 15 marzo 1930, attualmente detenuta presso le carceri (casa circondariale) di Torino in forza di mandato di cattura n. 749/75 (329/75 R. mand. catt.) del 23 luglio 1975 emesso da questo stesso giudice istruttore;

Considerato che in data 11 dicembre 1975 l'imputata ha fatto istanza a verbale avanti al giudice istruttore con cui aveva chiesto di conferire, di libertà provvisoria, e che successivamente i difensori hanno prodotto documentazione sul suo stato di salute e sulle condizioni familiari della medesima (con riferimento allo stato di salute della madre di costei);

Considerato che il pubblico ministero, investito del parere in merito a tale istanza ha in data 17 e 24 dicembre 1975 espresso e ribadito parere negativo;

Considerato che trattasi di caso concreto in cui il titolo del reato, nonostante la oggettiva gravità del fatto e degli addebiti mossi in mandato di cattura citato sopra, consentirebbe in linea teorica la concessione del beneficio richiesto dall'imputata;

Considerato che, in concreto, questo giudice istruttore, reputa che non osterebbero, allo stato attuale dell'istruttoria, ragioni di carattere processuale tali da impedire la concessione della libertà provvisoria, ma al massimo tali da consigliare imposizione di divieti di cui all'art. 282 del codice di procedura penale onde impedire contatti tra le parti prima del giudizio, e imposizione di cauzione (o misura sostitutiva ex art. 284 del codice di procedura penale) onde garantirsi dall'eventuale pericolo di fuga;

Ritenuto che quindi in concreto, nel caso di specie, la valutazione negativa del pubblico ministero deve ritenersi incentrata sulla probabilità, in relazione alla personalità dell'imputata e alla gravità del reato, che questa « lasciata libera, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività » ai sensi della disposizione del comma terzo dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), modificativo dell'art. 277 del codice di procedura penale, là nella parte già modificata (in senso opposto all'attuale) dalla legge 1972, n. 773;

Considerato che non appare applicabile l'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 152/75 citata, perchè le condizioni dell'imputata non sono, manifestamente (come risulta da certificazione medica in atti d'altronde, di parte medesima dell'imputata) « particolarmente gravi » da non consentire le cure necessarie in detenzione; comma che peraltro richiama il primo e secondo comma, escludendo il terzo, del medesimo articolo;

Considerato che il giudice istruttore, sulla base della valutazione attenta degli atti istruttori e della personalità dell'imputata in relazione alla gravità e molteplicità dei reati ascrittile in mandato cattura, concorda con la valutazione del pubblico ministero circa la probabilità in misura notevole che l'imputata posta in libertà commetta altri e diversi reati, facilmente del tipo medesimo per cui è attualmente detenuta; è considerato inoltre che gli eventuali obblighi e cauzione (a cui l'imputata si è dichiarata preliminarmente disposta ad assoggettarsi) non potrebbero, nè hanno la finalità, di garantire dalla futura commissione di reati, ma bensì quella di garantire da possibili inquinamenti della prova e pericolo di fuga;

Ritenuto che pertanto il giudice istruttore si troverebbe nella condizione di dovere necessariamente negare il beneficio richiesto, respingendo l'istanza, in base al disposto dell'art. 1, comma terzo, della legge 22 maggio 1975, n. 152;

Considerato che peraltro a questo punto viene oggettivamente a porsi un problema di legittimità costituzionale della norma citata, in relazione al disposto dell'art. 13, comma secondo, della Costituzione e art. 27, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuto che la questione è palesemente rilevante nel procedimento incidentale sulla libertà, poichè dalla costituzionalità o meno della norma richiamata dipende la possibilità o meno di questo giudice istruttore di emettere provvedimento concessivo della libertà provvisoria all'imputata;

Ritenuto che la medesima è altresì da considerarsi non manifestamente infondata, anche alla luce di precedenti pronunzie della medesima Corte costituzionale in tema di natura e funzione della carcerazione preventiva (sentenza n. 64 del 1970 e sentenza n. 147 del 1973; recentemente richiamate e ribadite in sentenza n. 146 del 1975, in giur. cost. fasc. 3-4, p. 1372 segg.): infatti più volte la Corte ha ribadito che la finalità della pena e quella della custodia preventiva hanno scopi radicalmente diversi, e che la seconda « può essere predisposta solo in vista della soddisfazione di esigenze cautelari e strettamente inerenti al processo » (v. giur. cost. loc. citata);

Considerato che invece con il disposto del comma terzo art. 1 della legge del 1975, n. 152, imponendo al giudice di negare, la libertà provvisoria se vi sia probabilità di commissione di reati diversi ed estranei a quelli per cui si procede da parte dell'imputato posto in libertà (poichè non è possibile giungere ad interpretazione diversa della norma suddetta, posto che la valutazione prognostica sia, come nel caso di specie, della esistenza di tale probabilità), si attribuisce necessariamente alla carcerazione preventiva, una funzione a lei non propria, ma propria della pena o meglio della misura di sicurezza;

Ritenuto che pertanto viene violato, con imporre tale valutazione, il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione, comma secondo, con il fare assumere alla carcerazione preventiva carattere di pena o misura di sicurezza del tutto illegittimi secondo i principi fissati dalla stessa Corte costituzionale suindicati;

Ritenuto che inoltre l'art. 13 della Costituzione, comma secondo, risulterebbe anche violato sotto il profilo che l'estrema genericità della dizione della legge al citato art. 1, comma terzo (« reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività »), poichè non consente oggettivamente di emettere motivazioni sul punto controllabili, non comprendendosi quali siano i limti dei reati che pongano di fatto in pericolo le esigenze di tutela della collettività, e risolvendosi la situazione così in concreto in una generalizzazione totale ed inevitabile di tale categoria, priva di limiti razionali precostituiti; e che pertanto non sarebbe sul punto possibile emettere da parte della autorità giudiziaria un atto realmente motivato, e non una motivazione inesistente di fatto;

Considerato che pertanto la lesione dei principi costituzionali sopra elencati così come esplicitati dalla stessa Corte costituzionale, appare manifesto, e di notevole gravità e profondità per il totale snaturamento della funzione della carcerazione preventiva che con il disposto dell'art. 1 della legge 1975, n. 152, comma terzo, viene ad essere causato e imposto (a parte altre questioni in tema di libertà personale dello stesso art. 1, ma che qui non vengono in considerazione in tema di rilevanza);

che per quanto fino a qui si è venuti esponendo appare manifesta la rilevanza (nel giudizio circa la concessione della libertà provvisoria, avente carattere incidentale del procedimento penale di merito, e separabile logicamente e praticamente da esso) e la fondatezza della questione così proposta;

Ritenuto pertanto di dovere d'ufficio procedere a sollevare la questione così come esposta.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 *della legge costituzionale* 9 *febbraio* 1948, *n.* 1;

Visti gli articoli 23 *e seguenti della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87;

Visto l'art. 134 *della Costituzione;*

D'ufficio rimette alla Corte costituzionale, per la sua decisione in merito la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1, *comma terzo, della legge* 22 *maggio* 1975, *n.* 152, *nella parte in cui impone al giudice la valutazione che « sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività »; in relazione agli articoli* 13, *comma secondo, e* 27, *comma secondo, della Costituzione;*

Sospende il giudizio circa la concessione della libertà provvisoria nei confronti dell'imputato Del Mastro Iolanda;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti relativi a tale giudizio alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputata presso le carceri di Torino, ai difensori avv. A. De Marchi e A. Molletti di Torino, al pubblico ministero in sede dott. Tribisonna, nonchè sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Dispone che copia della presente ordinanza sia allegata agli atti del procedimento principale di merito a carico dell'imputata, per il suo regolare corso ulteriore.

Il giudice istruttore: VAUDANO

(6242)

Ordinanze - di identico contenuto - emesse il 1° ottobre 1975 dal tribunale di Como in due procedimenti penali rispettivamente a carico di Balzarini Alfredo ed altri e di Guarisco Alberto ed altro (Reg. ord. numeri 364 e 365, 1976).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti;

Letta l'ordinanza iscritta al ruolo generale n. 23516/72 pronunciata dalla Corte suprema di cassazione nella udienza pubblica 28 gennaio 1974 con la quale — in tema di contrabbando di tabacco estero lavorato — ha sospeso, ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907 e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, in relazione agli articoli 41 e 43 della Costituzione e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 in relazione all'art. 2 del codice penale ed all'art. 3 della Costituzione;

Ritenuto che vanno accolte le argomentazioni e la motivazione della Corte suprema che qui si ritengono integralmente trascritte;

Considerato che il tribunale di Como emise, in data 20 febbraio 1975 ordinanza di sospensione del giudizio dato che la causa conteneva situazioni di fatto e di diritto identiche a quelle trattate, dalla Corte di cassazione, nell'ordinanza sopra indicata (28 gennaio 1974); che però il tribunale omise di disporre la trasmissione degli atti alla stessa Corte costituzionale così come stabilito dall'art. 23 della citata legge 11 marzo 1953, n. 87;

che invero, nei casi in cui sussiste una questione attinente alla legittimità costituzionale di una norma che è pregiudiziale alla definizione del merito e non appare, come nel caso di specie, manifestamente infondata, il giudice non può limitarsi a sospendere il processo ma deve rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

che tale trasmissione degli atti si rende necessaria proprio perché la sospensione del giudizio, senza essere seguita dalla trasmissione degli atti stessi alla Corte costituzionale, non sospende, a norma dell'art. 159 del codice penale, il decorso della prescrizione del reato.

P. Q. M.

Su conforme parere del pubblico ministero;

Visti gli articoli 23, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 1 del regolamento del Presidente della Corte costituzionale 16 marzo 1956, sospende nuovamente il giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, in relazione agli articoli 41 e 43 della Costituzione e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 2 del codice penale ed all'art. 3 della Costituzione;

Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: VINCIFORI

(6544)

Ordinanza emessa il 4 marzo 1976 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento civile vertente tra Alberti Alfredo ed altri e la società Seport (Reg. ord. n. 366, 1976).

IL PRETORE

Ritenuto che l'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ammette al godimento dei benefici portati dalla legge stessa, oltre ai dipendenti dello Stato previsti dal precedente art. 1, anche i dipendenti delle Regioni, degli enti locali e delle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, nonchè i dipendenti degli enti pubblici, compresi quelli economici, istituzioni pubbliche ed enti ospedalieri, così mostrando chiaramente l'intenzione di estendere i benefici in questione al maggior numero possibile di persone collegate da un rapporto di lavoro, sostanzialmente inteso, con la pubblica amministrazione, ma pur sempre entro i limiti soggettivi costituiti dalla qualificazione pubblicistica del datore di lavoro;

Ritenuto pertanto che i dipendenti di aziende private — quale risulta essere la Seport, che è costituita in regolare società per azioni ai sensi del codice civile, anche se l'intero capitale sociale è stato sottoscritto ed appartiene tuttora, secondo quanto è emerso in giudizio, ad enti pubblici — sono chiaramente esclusi dal godimento dei benefici in questione per il tenore letterale della legge;

Ritenuto in proposito che la pluralità degli enti pubblici sottoscrittori e depositari del capitale sociale impedisce anche una estensione al caso in esame dell'art. 2362 del codice civile, cui fa riferimento la sentenza C.A. Roma 9 aprile-10 luglio 1975, Terranini ed altri c/ Società romana ferrovie nord, prodotta da parte ricorrente, a parte ogni considerazione sul merito di tale argomento; ritenuto altresì che non appare nemmeno applicabile alla Seport la figura dell'azienda di enti pubblici, richiamata dall'art. 4 della legge 336 citata,

perchè tale figura presuppone la mancanza di personalità giuridica propria, così nel diritto privato (dove il termine designa l'insieme degli elementi oggettivi dell'impresa) che in quello pubblico (dove esso indica un settore autonomo della pubblica amministrazione, privo tuttavia di personalità giuridica propria);

Ritenuto che pertanto, non potendosi accogliere la domanda principale, viene in rilievo l'eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4 della legge n. 336 citata, nella parte in cui essi escludono dai benefici della legge stessa i dipendenti delle aziende private o quanto meno di aziende a partecipazione pubblica (così è formulata la eccezione); ritenuto tuttavia che, nel caso in esame, tale eccezione assume rilevanza e deve quindi essere esaminata soltanto con riferimento all'ipotesi dei dipendenti di aziende ad esclusiva partecipazione statale, quale si riscontra in atto nel caso della Seport, non avendo rilevanza l'ipotesi della eventuale successiva alienazione di tutte o parte delle azioni a privati, perchè al momento in cui sarebbe sorto il diritto dei ricorrenti ad usufruire dei benefici di cui alla legge n. 336 la proprietà della società convenuta apparteneva interamente ad enti pubblici;

Ritenuto che l'esclusione dei benefici combattentistici nei confronti di dipendenti di enti privati ad esclusiva proprietà pubblica può comportare una difformità di trattamento rispetto al caso, sostanzialmente uguale, dei dipendenti di enti pubblici; infatti l'opera svolta dai dipendenti, in entrambi i casi, è rivolta in definitiva a vantaggio dello Stato o comunque, nel caso in cui la proprietà spetti ad enti pubblici diversi, a vantaggio della pubblica amministrazione in senso ampio; non sussistendo ad esempio apprezzabili differenze tra l'attività della Seport e quella di un ente pubblico economico, che pur è ricompreso nella elencazione dell'art. 4 della legge n. 336, tranne la mera differenza formale della veste giuridica assunta dal datore di lavoro;

Ritenuto che alla conclusione che precede possono opporsi e sono stati opposti argomenti validi ma non risolutivi all'evidenza, mentre risulta che la questione di legittimità costituzionale è già stata sollevata da altri giudici, cosa che conferma la non manifesta infondatezza della questione, unico caso in cui è consentito al giudice ordinario di non dare corso alla eccezione di illegittimità costituzionale di una norma;

Ritenuto pertanto che gli atti vanno rimessi al giudice costituzionale, sospendendosi il giudizio in corso.

P. Q. M.

Il pretore, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per possibile contrasto degli articoli 1 *e* 4 *della legge* 24 *maggio* 1970, *n.* 336, *nella parte in cui escludono i dipendenti di aziende private a totale proprietà publica dai benefici della legge stessa, con l'art.* 3 *della Costituzione, e sospende il giudizio in corso;*

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di cui si dà pubblica lettura in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il pretore: SCIACCHITANO

(6545)

Ordinanza emessa il 26 marzo 1976 dal pretore di Enna nel procedimento penale a carico di Conte Michele (Reg. ord. n. 383, 1976).

IL CONSIGLIERE PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Conte Michele. Ritenuto che va sollevata *ex officio* eccezione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 14 aprile 1975 nella parte in cui è riservata allo Stato, punendo anche penalmente le relative trasgressioni, anche l'installazione e l'esercizio di diffusione sonora via etere su scala locale, non essendo prevista per tale forma di radiodiffusione l'autorizzazione stabilita per la diffusione sonora via cavo (art. 24 della legge); ritenuto infatti che una tale situazione è in contrasto con le norme costituzionali relative alla garanzia della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) attuabile in qualunque mezzo ed anche con quello della radiodiffusione ed a quella della iniziativa privata (art. 41) non ostacolata da un presunto interesse generale (art. 43), attesa la ridotta capacità di irradiazione di una limitata area geografica e la natura delle informazioni concernenti notizie di interesse locale.

P. Q. M.

Solleva ex officio *eccezione di legittimità costituzionale degli articoli* 1, 2 *e* 45 *della legge* 14 *aprile* 1975, *n.* 103, *in relazione agli articoli* 21, 41 *e* 43 *della Costituzione. Sospende pertanto il procedimento e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Il consigliere pretore: SCAFIDI

(6841)

Ordinanza emessa il 13 febbraio 1976 dalla corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Mimmi Augusto e Olivieri Claudia (Reg. ord. n. 377, 1976).

Premesso:

che con atto 4 luglio 1975 Augusto Mimmi chiedeva che, previa convocazione ed audizione delle parti in camera di consiglio, fosse dichiarata esecutiva in Italia, ai sensi dell'art. 34 del Concordato e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, la sentenza definitiva del tribunale ecclesiastico della S.R. Rota, con la quale era stato dichiarato nullo per difetto del consenso il matrimonio celebrato tra esso Mimmi e Claudia Olivieri, con il rito canonico, in Roma il 30 dicembre 1946 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma;

che la Olivieri, costituitasi, eccepiva preliminarmente la inammissibilità della procedura di esecutività e nel merito tra l'altro sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del Concordato e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, sotto vari profili;

che, con ordinanza in pari data, questa corte ha disattese le eccezioni di carattere pregiudiziale e preliminare ed ha dato atto che la risoluzione delle questioni di merito presuppone la decisione sulla questione di carattere costituzionale;

Osserva:

1) Precisato che, correttamente dal punto di vista giuridico, la questione di legittimità costituzionale deve essere proposta (come ha affermato la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 30 del 1971) esclusivamente nei confronti delle leggi dello Stato di applicazione delle clausole concordatarie (nella specie perciò nei confronti del richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929) perché il Concordato, di per sè considerato, è estraneo all'ordinamento statuale, va rilevato, che prima di esaminare i vari profili di assunta illegittimità costituzionale della norma citata, occorre sgombrare il campo da una eccezione di carattere generale della difesa Mimmi, secondo la quale già la Corte costituzionale avrebbe chiaramente affermata la legittimità costituzionale dei patti lateranensi in tutti i suoi contenuti, ai sensi dell'art. 7 della Costituzione: eccezione non accettabile dacché basta uno sguardo alle numerose sentenze costituzionali in proposito (n. 30, 31 e 32 del 1971; n. 175 del 1973) per convincersi che, se è vero che ai sensi dell'art. 7 della Costituzione, i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai patti lateranensi e che conseguentemente questi patti e le relative leggi di applicazione vanno seguiti nei rapporti interni dello Stato, è pur vero che è stato sempre affermato il principio fondamentale che le clausole dei patti lateranensi non possono mai (come d'altronde niuna convenzione internazionale e niuna legge di applicazione della stessa) derogare ai canoni supremi dell'ordinamento costituzionale, quelli cioè che reggono le fondamenta dell'ordinamento costituzionale italiano. Di guisa che, esso per caso, occorrerà vedere se effettivamente si ponga a confronto con clausole del patto lateranense e della legge di applicazione uno di questi principi supremi costituzionali: tale indagine va fatta, sia pur sommariamente in questa sede, giacché se non fosse assunto un contrasto con uno degli accennati sommi canoni costituzionali, dovrebbe parlarsi di manifesta infondatezza.

2) Il primo profilo in ordine al quale la difesa della Olivieri solleva la questione di legittimità costituzionale è il contrasto dell'art. 17 della legge del 1929 con gli articoli 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 della Costituzione, cioè con il principio della salvaguardia della tutela giurisdizionale e del diritto del cittadino ad una piena tutela giurisdizionale.

Questo profilo di incostituzionalità, sempre ai fini della sussistenza o meno della non manifesta infondatezza, è stato recentemente esaminato dalle sezioni unite della Corte suprema di cassazione (ord. 13 ottobre 1975, n. 604) le quali lo hanno ritenuto non manifestamente infondato. Questa corte, pur di fronte alle abili argomentazioni contrarie della difesa del Mimmi ritiene (conformemente d'altronde ad analoga ordinanza in pari data dello stesso collegio in altra procedura di esecutività) doversi adeguare alla decisione della Corte suprema per le sintetiche osservazioni che seguono. In primo luogo quanto al primo dei termini di paragone questa corte, in uniformità al costante indirizzo della Corte costituzionale, ritiene che rientri tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale quello del diritto alla piena tutela giurisdizionale, addirittura come uno dei diritti inviolabili dell'uomo: siffatto principio che risulta dalle citate norme della Costituzione ed anche da altre (come gli articoli 2, 3, 7, 24, 25) e che d'altra parte è uno di quei principi fondamentali ed immanenti senza il quale non può esservi un sano ordinamento giuridico statuale, importa appunto il diritto del singolo a una tutela giurisdizionale nel senso soprattutto della imparzialità ed inamovibilità del giudice, della sussistenza in ogni momento di un idoneo e non menomato diritto alla difesa (che la Corte costituzionale ha sempre affermato, in ogni campo, inconculcabile ed irrinunciabile), della esistenza infine di una decisione giurisdizionale definitiva, ed insuscettibile di modificazioni e di incertezze, che quel determinato diritto riconosca o neghi (il che d'altra parte si ricollega al principio della certezza del diritto, anch'esso basilare e cardine di un sano e funzionante ordinamento giuridico). La necessità della osservanza di questi principi supremi vale anche nei casi di valida e legittima rinuncia statale alla giurisdizione propria in favore di altra giurisdizione, onde anche in questi casi si pone la necessità dell'indagine se la giurisdizione diversa a cui favore è stato rinunciato risponda a quei sommi principi costituzionali. Tale indagine è stata fatta dalla Corte costituzionale per la giurisdizione della Comunità europea e può e deve essere fatta per la giurisdizione canonica: né a ciò è ostacolo (come sostiene la difesa del Mimmi) la sentenza costituzionale del 1973, n. 175), la quale ha esaminata la questione solo sotto il profilo con il contrasto della giurisdizione canonica in tema matrimoniale con l'art. 1 della Costituzione (principio di sovranità dello Sta-

to) ammettendo che la sovranità dello Stato non implica assoluta inderogabilità della giurisdizione, ma consente rinuncie valide, in quanto tale affermazione non esclude anzi presuppone l'altra che la rinuncia alla giurisdizione statuale allora è valida ed operante quando non contrasti con i cennati sommi canoni cui in ogni caso qualsiasi attività giurisdizionale deve uniformarsi.

Quanto al secondo termine di paragone, questa corte è d'avviso che possa profilarsi un contrasto (tale da consigliare la rimessione degli atti alla Corte costituzionale) con il principio fondamentale costituzionale suddetto, avuto conto dei seguenti principali aspetti dell'ordinamento canonico e tralasciando altri profili indicati dalle parti in cui il contrasto non si palesa così non manifestamente infondato. E precisamente, tenendosi conto delle varie norme di cui al *codex iuris canonici*, della « *Instructio provvida mater Ecclesia* » e dei decreti e risoluzioni successive al Concilio Vaticano II, va fatto riferimento: *a*) alla non completa inamovibilità dei giudici, che in massima dipendono dall'ordinario, anche se tale sistema è stato recentemente attenuato con l'ammettere la amovibilità solo per gravi motivi, ed alla possibilità di distoglimento della causa dal tribunale ecclesiastico competente da parte del Pontefice; *b*) alla disparità di trattamento fatto ai diritti giurisdizionali dei coniugi cattolici e a quelli dei coniugi acattolici, i quali, a differenza dei primi non possono iniziare il giudizio senza la necessità di denuncia al promotore di giustizia o di grazia pontificia; *c*) l'inesistenza di un completo diritto di difesa con garanzia di completo contraddittorio in ogni grado, il che consegue sia dal sistema libellare per cui il convenuto conosce del libello introduttivo dell'attore solo dopo il suo interrogatorio, sicché non può preparare serenamente e tempestivamente le sue difese, anche relativamente al primo interrogatorio ed alle affermazioni che in esso deve fare, sia dal principio del divieto di assistenza delle parti e dei loro difensori agli atti di istruzione, sia infine dalla possibilità che, per ordine del Pontefice, decisioni ancora impugnabili siano rese definitive, facendo venir meno anche il doppio grado di giurisdizione; *d*) da ultimo al sistema della doppia conforme e del principio che la sentenza di annullamento non passa mai in giudicato ed è sempre possibile (sia pure con accorgimenti ed in certi casi) chiedere (come proprio nella specie è avvenuto) ed ottenere un riesame della causa, con possibilità (non solo astratta ma anche concreta, perché storicamente verificatasi) di dichiarare valido un matrimonio già annullato con doppia conforme, con grave pregiudizio del principio della certezza del diritto anche nel nostro ordinamento, in relazione alle conseguenze che una tale situazione può portare sugli effetti civili del matrimonio concordatario. Sembra alla corte che siffatti aspetti, in sede di deliberazione sommaria e preliminare conducano a dichiarare non manifestamente infondato un loro eventuale contrasto con i sommi principi in tema di tutela giurisdizionale dell'ordinamento costituzionale italiano.

3) Il secondo profilo attraverso il quale si prospetta altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge del 1929 concerne l'assunto contrasto con l'art. 29 della Costituzione e cioè con il principio supremo di tutela della famiglia legittima fondata su un valido matrimonio. Questo secondo profilo è indubbiamente più delicato e può suscitare perplessità: ma, poiché esso è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale dalla citata ordinanza n. 604 del 1975 delle sezioni unite, questo collegio ritiene opportuno chiarire i punti in cui, a suo avviso e sempre limitatamente da un lato al caso di specie e dall'altro alla deliberazione sommaria di non manifesta infondatezza che solo spetta al giudice della causa, può intravedersi una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata. Quanto al primo termine di paragone, non si stima sorgere dubbi sulla natura di supremo principio informatore dell'ordinamento costituzionale in relazione a quello stabilito nell'art. 29, primo comma, della Costituzione: la tutela della famiglia legittima cioè fondata sul matrimonio è certamente primaria ed importante perché essa è il nucleo sociale primario della collettività nazionale, è il nucleo primigenio su cui si fonda la collettività nazionale e sulla cui esistenza e salvaguardia si adagia la stessa prosperità della medesima collettività nazionale. Il che è provato da numerose altre norme costituzionali, come quella del secondo comma dell'art. 29 che, nella determinazione del principio di uguaglianza che deve reggere i rapporti tra i coniugi, fa salve deroghe legislative improntate alla « unità familiare »; come quelle dell'art. 30, terzo comma, che nel tutelare dal punto di vista sociale e giuridico i figli nati fuori del matrimonio, fa salvi i diritti dei membri della famiglia legittima, cioè di quella fondata sul matrimonio, diritti che non possono essere che quelli alla unità, alla coesistenza, alla permanenza della famiglia legittima; come quelle degli art. 30, secondo comma, e 31, che prevedono l'assistenza sociale ai bisognosi da parte della collettività quando questi non possano trovare assistenza nella famiglia e dispongono che a quest'ultima devono essere concessi adeguati mezzi ed agevolazioni perché possa adempiere ai suoi compiti di nucleo unitario e primario. Ed è del pari indiscutibile che, se la famiglia la cui tutela è oggetto primario e supremo dell'ordinamento costituzionale, è basata sul matrimonio, non può concepirsi un matrimonio che contrariamente ai canoni giuridici accolti dall'ordinamento, non sia idoneo e per i suoi principi informatori e per le sue cause di nullità a realizzare l'unità familiare come intesa dall'art. 29 della Costituzione. Il che in linea di principio può dirsi anche per il matrimonio canonico, che è destinato ad acquistare effetti civili ed a dar luogo anch'esso alla famiglia legittima: e ciò non è affatto contrastante con l'esistenza del nostro ordinamento dei due regimi matrimoniale, quanto a costituzione del vincolo, duplicità di regimi già ritenuta non incostituzionale (sentenza della Corte costituzionale numeri 32 del 1962, 31 del 1971 e 175 del 1973) purché la differenza di disciplina non importi la violazione di altri principi costituzionali supremi. Ora appunto appare arduo l'individuare questi punti di differenziazione che potrebbero, pur a seguito della deliberazione sommaria in oggetto, adombrare un contrasto con il principio costituzionale supremo di cui all'art. 29 della Costituzione. Non sembra alla corte che uno di questi punti possa essere dato dal fatto (accennato dalla Corte suprema e sviluppato dalla difesa Olivieri) che, mentre nel diritto italiano si fa riguardo più al dato oggettivo della dichiarazione, nel diritto

canonico ha un rilievo molto maggiore l'indagine sulla volontà del soggetto. Invero, se forse poteva parlarsi di una prevalenza (ma nemmeno assoluta) del dato oggettivo della dichiarazione nella regolamentazione del codice del 1942, ciò deve assolutamente escludersi se si tiene (come devesi) presente la regolamentazione introdotta dalla legge di riforma n. 151 del 1975, la quale certo non è sul punto incostituzionale ma è codificazione delle spinte etico sociali sulla essenza del matrimonio civile. Oggi, a seguito della riforma, certamente la *ratio* del matrimonio e della sua disciplina giuridica sta unicamente nell'affetto dei coniugi tra loro e nella necessità della instaurazione e della permanenza di una piena comunanza di vita e di affetti, sta nella romana *affectio maritalis* (analoga al canonistico *mutuum auditurium*) con l'abolizione degli altri motivi di tutela del matrimonio previsti dal codice del 1942, quali l'autorietà e la pubblicizzazione del vincolo, che ne importavano, una volta manifestato il consenso, lo svincolo da esso ed la sottoposizione ad altri principi imposti dall'ordinamento, quale la presunzione di legittimità, il permanere e la indissolubilità del vincolo.

Oggi certamente il matrimonio è negozio e questa sua natura consensuale ed affettiva rimane in vita in ogni suo momento ed in ogni momento del rapporto matrimoniale, regolandone lo svolgimento. Ciò deriva oltre che dalla introduzione del divorzio che concettualmente è fine della comunanza di affetti e dalla ammissibilità della separazione incolpevole legata a qualsiasi fatto che renda intollerabile la prosecuzione della coabitazione, soprattutto, per quel che ne interessa, dalla abolizione come « impedimento » autonomo dell'impotenza, a significazione che il connubio sessuale non è indispensabile, potendosi bene il matrimonio fondarsi anche sugli altri aspetti dell'*effectio*, dall'introduzione dell'annullamento per simulazione (aderendosi, come dicono espressamente i lavori preparatori, alla disciplina canonistica sul punto, dalla estensione dei vizi del consenso, specie in ordine all'errore e al timore severemiale) e dall'allungamento del termine di decadenza delle azioni di annullamento, come riconoscimento dello stabilimento dell'*affectio* malgrado la legge invalidante. Non sembra quindi che punto di differenziazione possa riscontrarsi in questa essenza ed in questa *ratio*, quando però sia considerata, come fatto finora, a sé ed in sé.

Laddove un punto di differenziazione può trovarsi ove il discorso si spinga più avanti ed ove cioè non ci si fermi al consenso. Si è detto che secondo i basilari principi civilistici il matrimonio si fonda esclusivamente sul consenso diretto liberamente alla costituzione della società affettiva completa come è quella coniugale e quindi alla società familiare che nella prima trova il suo fondamento e come questa *ratio* permanga sempre ed in ogni momento della vita coniugale. Ora ciò certo non avviene per il matrimonio canonico, il quale certamente è *contractus* è consenso dei subenti diretti al vincolo ed alla costituzione della famiglia (come è chiarito dal *bonum prolis*), ma una volta che il consenso è legittimamente manifestato esso rimane come tale solo storicamente e quale fondamento del vincolo, mentre tutta l'essenza si trasforma nello acquisto della natura sacramentale. Tutta la disciplina matrimoniale ed anche, a ben vedere, quella della nullità ormai sono ancorate all'esistenza del sacramento e tutto è permeato dalla *ratio sacramenti*: anche quelle che sono chiamate le *essentiales matrimonii proprietates*, cioè la *unitas* e la *indissolubilitas* traggono la loro giustificazione unitamente *ratione sacramenti*. Di qui varie cause di nullità inconcepibili nel nostro ordinamento, ma che tendono ad inficiare il matrimonio perchè contrastante con il fine sacramentale. Tale proprio, tra gli altri, il vizio per cui nella specie è stato annullato canonicamente il matrimonio *de quo*, cioè il difetto del consenso sul *bonum fidei*: anzi l'esistenza di tale causa di annullamento dimostra quanto detto dianzi che anche il consenso viene ancorato al sacramento e cioè che non basta che esso esprima la volontà degli sposi per la costituzione della società coniugale con la relativa *affectio*, ma è necessario che gli sposi stessi vogliano e comprendano anche le finalità sacramentali e di fede che dal loro consenso l'ordinamento della Chiesa cattolica fa automaticamente ed irrevocabilmente derivare. Se ciò è certo un dubbio che un matrimonio così concepito non sia quello stesso che l'art. 29 della Costituzione pone a base della famiglia sussiste, anche se vi siano dubbi in senso contrario, sia in relazione alla essenza unitaria anche del matrimonio canonico, sia soprattutto alla considerazione che comunque la costituzione ha recepito il duplice matrimonio (art. 7) e quindi può nell'art. 29 aver voluto aver riguardo ad entrambi ed all'unico rapporto civile che da essi scaturisce, tanto più che il matrimonio canonico è il matrimonio dei cattolici, i quali — come la Corte costituzionale ha più volte affermato — costituiscono, quanto a credo religioso, la gran massa dei cittadini italiani. Ma basta quel dubbio a legittimare, avutosi riguardo alla fattispecie concreta, la declaratoria di non manifesta infondatezza, la quale serve anche a sottoporre al giudice costituzionale il maggior numero di casi possibili, onde possa essere detta una parola definitiva, chiara e completa sul grave e complesso problema.

Il rinvio degli atti alla Corte costituzionale importa la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

La corte d'appello, visto l'art. 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87, *dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.* 17 *della legge* 27 *maggio* 1929, *n.* 847, *in riferimento*: a) *agli articoli* 2, 3, 7, 24, 25, 101 *e seguenti della Costituzione;* b) *all'art.* 29 *della Costituzione; sospende il giudizio pendente innanzi ad essa in camera di consiglio; ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al pubblico ministero, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Il presidente: TAMBURRINO

(6547)

Ordinanza emessa il 10 novembre 1975 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso di De Rossi Corrado ed altri contro il Ministero delle finanze e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Reg. ord. n. 378, 1976).

FATTO

Con ricorso notificato il 10 maggio 1974 e depositato il 29 maggio 1974, i ricorrenti — tutti dipendenti dall'Amministrazione monopoli di Stato, in parte servizio presso il deposito ed in parte presso la manifattura dei tabacchi, in Roma — assumono di prestare sette ore di servizio continuativo e — poichè ritengono che in base al decreto del Capo del Governo 17 marzo 1939 il loro lavoro sia determinato in sei ore giornaliere — chiedono la corresponsione del compenso per la settima ora di lavoro (straordinario), da loro richiesta dall'Amministrazione.

Col gravame deducono i seguenti motivi:

1) violazone dell'art. 1, comma quarto della legge 14 luglio 1956, dell'art. 14 del testo unico 3/57, del decreto del Capo del Governo 17 settembre 1939 e principi generali. Eccesso di potere; Sostanzialmente con questo motivo i ricorrenti argomentano che, per l'art. 1 della legge 14 luglio 1956, dovrebbero essere loro applicate le norme dello Statuto per gli impiegati civili dello Stato, salvo il caso di particolari disposizioni; che nella fattispecie l'orario di servizio sia stato, appunto, fissato dalle norme particolari contenute nel testo unico 3/57 e che — per la città di Roma — siano da applicare le norme al riguardo del decreto del Capo del Governo del 17 settembre 1939; che detto decreto è ancora vigente, come confermato da recente giurisprudenza al riguardo;

2) violazione e falsa applicazione legge 10 novembre 1970, n. 869, e principi generali — eccesso di potere.

Con questo motivo i ricorrenti sostengono che l'art. 1 della legge 869/1970 non ha abrogato la norma di cui al decreto del Capo del Governo 17 settembre 1939: ciò in quanto la legge 869/1970 mirava a migliorare la situazione dei lavoratori, diminuendo e non già aumentando il numero delle ore di servizio. A conferma di tale tesi citano anche la decisione n. 94 del 22 gennaio 1974 del Consiglio di Stato;

3) violazione dell'art. 3 della Costituzione. Con questo motivo assumono che, qualora l'orario di lavoro venisse portato a 40 ore settimanali (ai sensi della legge n. 869/1970), si introdurrebbe un'ingiustificata discriminazione, considerato che il decreto del Capo del Governo 17 settembre 1939 continua ad essere applicato ad altre categorie di dipendenti della stessa Amministrazione.

Concludendo hanno chiesto: 1) che sia dichiarato nei loro confronti l'obbligo delle sei ore lavorative giornaliere; 2) che l'Amministrazione sia condannata al pagamento del compenso per lavoro straordinario, in relazione alla settima ora di servizio; 3) che l'Amministrazione sia condannata al pagamento degli interessi corrispettivi, dalla scadenza delle singole rate, nonchè alla rivalutazione del credito a norma dell'art. 429 del codice di procedura civile e dell'art. 150 delle disposizioni d'attuazione del testo modificato della legge n. 533/73 — il tutto con vittoria di spese ed onorari — con salvezza d'ogni altro diritto, specialmente: pagamento interessi di mora e risarcimento dei maggiori danni a norma dell'art. 1224 del codice civile.

L'Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio (con atto del 23 dicembre 1974) ed ha sostenuto: 1) il decreto del 1939 si applica solo al personale degli uffici e non già al personale che (come i ricorrenti) presta servizio presso il deposito o presso la manifattura; 2) il detto decreto del 1939 è stato comunque modificato da norme successive, specialmente dalla legge 10 novembre 1970, n. 869, sicchè il periodo successivo non è più applicabile la normativa del decreto del 1939; mentre per il periodo anteriore al 10 novembre 1970 vi è già la copertura della prescrizione; 3) per tuziorismo eccepisce comunque la prescrizione per il periodo anteriore al biennio antecedente alla proposizione del ricorso; con memoria 21 ottobre 1975 ha, inoltre, eccepito che — poichè la decisione n. 8 del 1° luglio 1975 dell'adunanza plenaria della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ha affermato che il decreto del Capo del Governo del 1939 aveva fin dall'inizio carattere temporaneo, e che esso deve ritenersi essere stato abrogato dalla normativa del 22 ottobre 1941, la pretesa dei ricorrenti deve, comunque, ritenersi infondata, in quanto esclusivamente basata sulla normativa del decreto del 1939. Concludendo ha chiesto la reiezione del ricorso.

La difesa dei ricorrenti (con memoria del 25 ottobre 1975) ha ribadito che il Consiglio di Stato, con la citata decisione dell'adunanza plenaria, ha deciso nel modo citato dell'Avvocatura dello Stato, ma — come si evince dal testo della motivazione della decisione stessa — solo perchè i ricorrenti non avevano dedotto, nella specie, il vizio di legittimità concernente la disparità di trattamento; nel ricorso in esame è stato, invece, eccepito il difetto di costituzionalità, in relazione agli articoli 3 (ed all'art. 36) della Costituzione; circa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura, ha controdedotto che la stessa è stata interrotta, comunque, dalle richieste avanzate dagli interessati, antecedentemente alla proposizione del ricorso. Ha concluso confermando le conclusioni già formulate.

All'udienza di trattazione della causa (5 novembre 1975) la difesa dei ricorrenti ha sostanzialmente confermato le deduzioni e le conclusioni già svolte e formulate; l'avvocato dello Stato, per l'Amministrazione resistente, ha particolarmente puntualizzato come tutto il ricorso sia fondato sul presupposto che il decreto del 17 settembre 1939 del Capo del Governo sia tuttora in vigore: poichè — però — la citata decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ormai chiarito che detta norma legislativa non è più in vigore, con ciò cadono tutte le argomentazioni dei ricorrenti. Per quanto concerne, poi, l'eccezione di incostituzionalità sollevata dai ricorrenti, essa concerne unicamente la legge n. 896 del 1970 (e sempre sul presupposto

che il decreto del Capo del Governo del 1939 sia ancora vigente): ma, sotto tale profilo — ha argomentato l'Avvocatura dello Stato — la questione neanche può essere sollevata, in quanto, come chiarito in diverse occasioni dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, allorchè vengono in conflitto due norme, di cui una ha carattere derogatorio, la questione di costituzionalità non può porsi che in rapporto alla norma derogatoria. Ora, nel caso in esame, il rapporto tra il decreto del Capo dello Stato del 1939 e la legge n. 869 del 1970 (a prescindere dalla questione se il decreto del 1939 sia stato implicitamente abrogato o meno) è quello di norma particolare derogatoria (decreto del 1939), rispetto a norma generale, data dalla legge del 1970: sotto tale profilo, quindi, la questione di legittimità costituzionale, quale è stata sollevata dai ricorrenti (cioè: rispetto alla legge del 1970) neanche può opporsi, chè — semmai — tale questione potrebbe proporsi solo rispetto al decreto del 1939. Infine — per quanto concerne la legge 869 del 1970 — l'Avvocatura dello Stato ha puntualizzato che detta legge regola in modo diverso l'orario degli opifici e stabilimenti da un lato e l'orario degli uffici dall'altro, il che è perfettamento comprensibile, in relazione alle diverse esigenze nelle due diverse situazioni di posti lavorativi. Ha concluso confermando le conclusioni già formulate.

DIRITTO

Il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione — sollevata dai ricorrenti — circa la conformità delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 10 novembre 1970, n. 869, ai precetti costituzionali (art. 3 e art. 36 della Costituzione). Il primo comma dell'art. 1 della citata legge 869 stabilisce, in via generale, a decorrere dal 1° gennaio 1971 in 41 ore la durata settimanale del lavoro ordinario di tutto il personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: il secondo comma, derogando alla norma generale stabilita dal primo comma, fissa un diverso orario « per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella capitale », commisurandone la durata a quella stabilita per il restante personale della pubblica amministrazione statale — il che comporta che al personale operaio — e, così pure, al personale impiegatizio che non presti servizio negli uffici, bensì negli opifici e negli stabilimenti della stessa amministrazione — anche aventi sede in Roma, non si applica la deroga di cui al secondo comma bensì la regola generale di cui al primo comma.

Ora, — ferma restandone la parità retributiva tabellare — (se la differenza di orario per la città di Roma rispetto alle altre sedi può trovare una giustificazione nelle particolarità di megalopoli della capitale), tale disparità non appare giustificata.

Nell'ambito dei dipendenti del detto ente non sembra rispondere a criteri di razionalità la differenziazione del trattamento, in senso giuridico ed economico, tra personale impiegatizio che presta servizio negli uffici da un lato e personale, sia operaio che impiegatizio, che presta servizio in organismi della stessa Amministrazione diversi dagli uffici (quali gli opifici ed i magazzini).

La diversa sede della prestazione di lavoro non può costituire, invero, per sè stessa ragione sufficiente di discriminazione. Pur ammettendosi, invero, che diverse possano risultare le esigenze di servizio, in guisa da richiedere nei confronti del personale adibito agli opifici ed ai magazzini un più lungo orario di lavoro, in relazione ai programmi di produzione e distribuzione dei prodotti di monopolio, non giustificata appare, tuttavia, l'identica misura del trattamento retributivo, con evidente alterazione, nei confronti del personale degli uffici (nell'ambito della stessa categoria e con pari qualifica) del rapporto sinallagmatico con la prestazione di lavoro.

Il dubbio circa la legittimità costituzionale di detto secondo comma dell'art. 1 della legge n. 869 del 1970, in relazione sia al precetto costituzionale dell'uguaglianza sia all'art. 36 della Costituzione, volto a garantire il diritto del lavoratore ad una retribuzione commisurata anche alla quantità del lavoro prestato, deve, pertanto, ritenersi — a giudizio del collegio — non manifestamente infondato.

Occorre precisare che il giudizio di rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge 10 novembre 1970, n. 869 (la quale, come sopra accennato, costituisce fonte autonoma della disciplina del rapporto di servizio del personale dipendente dall'Amministrazione dei monopoli di Stato) è avvalorata dalla circostanza che il più breve orario di lavoro del personale con qualifica impiegatizia avente sede di servizio presso gli uffici centrali di Roma, non può, a sensi del secondo comma di detta norma, essere superiore, secondo criterio parametrico settimanale, a quello stabilito in via generale per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici con ufficio nella stessa città.

Nè hanno rilievo, nella specie, i problemi insorti circa la vigenza attuale ed il valore della speciale normativa circa l'adozione dell'orario continuato negli uffici statali e degli enti pubblici della capitale (per sei ore nei giorni feriali e per quattro ore nelle domeniche e negli altri giorni festivi), già prevista dal decreto del Capo del Governo 17 settembre 1939, (successivamente integrato con i decreti 22 ottobre 1941 e 18 marzo 1942), la cui abrogazione, sul riflesso della affermata sopravvenienza del termine di temporanea validità del citato decreto, ha dichiarato l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 8 del 1° luglio 1973.

Deve darsi, invero, atto della costante osservanza, da parte degli uffici predetti, dell'orario in questione, secondo una prassi interpretativa, che la citata decisione dell'adunanza plenaria non ha in effetti disconosciuto, e che la norma impugnata ha evidentemente recepito nella parte in cui richiama appunto la peculiare disciplina della durata della settimana lavorativa del personale dei pubblici uffici aventi sede in Roma, allo scopo di parificare ad essa l'orario di servizio del personale impiegatizio dell'Amministrazione centrale dei monopoli, in misura diversa da quello degli altri dipendenti, appartenenti alla stessa categoria o a quella del personale salariato, addetti agli opifici e agli stabilimenti od agli uffici, questi ultimi se non ubicati in Roma.

Da quanto esposto deriva disparità di trattamento — lamentata nel gravame — tra il personale impiegatizio che presta servizio negli uffici, al quale la settima ora di lavoro viene retribuita come lavoro straordinario, ed il personale che, invece, presta servizio nella fabbrica (manifattura e deposito), cui la stessa settima ora di lavoro non viene retribuita, rientrando nell'orario lavorativo considerato d'obbligo.

Pertanto, nei limiti e sensi specificati, il collegio ritiene non manifestamente infondato di dubbio circa la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 869/1970.

Per la soluzione della questione deve ordinarsi la trasmissione degli atti della causa alla Corte costituzionale, sospendendosi frattanto il giudizio, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio — sezione III — pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1 *della legge* 10 *novembre* 1970, *n.* 869, *per la parte che stabilisce un diverso orario di servizio del « personale impiegatizio degli uffici », nei confronti di tutto il rimanente personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prestante servizio nella capitale, in relazione agli articoli* 3 *e* 36 *della Costituzione;*

Conseguentemente ordina la sospensione del giudizio.

Il presidente: BATTARA

(6837)

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1975 dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale - sui ricorsi di Cavaliari Renato ed altri contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni (Reg. ord. n. 382, 1976).

FATTO

Anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il personale della carriera esecutiva del Ministero delle poste e telecomunicazioni era inquadrato, per quanto attiene all'oggetto dei presenti ricorsi, in due ruoli organici risultanti dalle tabelle *L* e *M* di cui alla legge 20 febbraio 1970, n. 27.

La prima tabella (la *L*) comprendeva i capi ufficio superiore con coefficiente 357 e i capi ufficio principale con coefficiente 284. La seconda (la *M*) comprendeva i capi ufficio di 1ª classe con coefficiente 345, i capi ufficio ed operatori capo con coefficiente 284, gli ufficiali di 1ª 2ª e 3ª classe con coefficienti rispettivamente 240, 211 e 193.

Ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della allegata tabella XIV, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, i capi ufficio superiore e i capi ufficio di I classe, e cioè le qualifiche massime dei due ruoli L e M, sono stati inquadrati nella nuova qualifica dei dirigenti di ufficio articolata su due classi di stipendio con parametri rispettivamente 293 e 262 e con permanenza di cinque anni nella classe inferiore. I capi ufficio principali, capi ufficio operatori capo ed ufficiali di prima classe rispettivamente la seconda posizione del ruolo *L* e la seconda e terza del ruolo *M*, sono stati inquadrati nella nuova qualifica di capo ufficio ed operatore principale di esercizio con parametri 242 e 218 e con permanenza di 5 anni nella seconda classe di stipendio.

Avverso detti provvedimenti di inquadramento hanno ricorso sia gli appartenenti all'ex ruolo *L* che quelli dell'ex ruolo *M*.

I primi sostengono la illegittimità costituzionale delle norme che li concernono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per eccesso di delega rispetto alla legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata con legge 28 ottobre 1970, n. 775.

A detta dei ricorrenti infatti il legislatore delegante avrebbe conferito al governo il potere di riordinare le carriere degli impiegati statali ma non anche di sopprimere qualifiche. Inoltre nella legge delega aveva statuito che si sarebbero dovute mantenere le posizioni giuridiche ed economiche, mentre gli appartenenti a categoria superiore e cioè al ruolo *L* con compiti di dirigenza ex art. 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono stati raggruppati con personale del ruolo *M* che svolgeva compiti più modesti. E tutto ciò senza tener conto che il legislatore delegante aveva stabilito che nel procedere al riordinamento delle carriere si sarebbe dovuto tener conto della natura delle mansioni attribuite al personale prescindendo dalla Amministrazione di provenienza (nota 2 della tabella allegata alla legge 775 del 1970 ed art. 13 della legge delega n. 249/1968.

Denunciano infine i ricorrenti dell'ex tabella *L* il fatto che il legislatore delegato avrebbe consentito che gli ex capi ufficio principali oltre ad essere equiparati anche agli ufficiali di prima classe, possano essere adibiti a compiti puramente esecutivi di sportello e simili in luogo di compiti dirigenziali in precedenza svolti.

Concludendo si assume la violazione da parte del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli articoli 3 e 97 della Costituzione nonchè degli articoli 10, 11, 13 e nota 2 della tabella di cui alle leggi delega n. 249/1968 e 775/70, chiedendo dichiararsi il diritto degli ex appartenenti al ruolo *L* ad essere inquadrati, conformemente alle mansioni svolte, nella categoria degli impiegati di concetto di cui alla tabella XXII ed agli articoli 119 e 121 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Degli appartenenti alla ex tabella *M* a loro volta si dolgono gli ex capi ufficio con motivazioni analoghe a quelle suesposte in quanto illegittimamente sarebbero stati, in sede di decreto delegato, raggruppati con gli ufficiali di prima classe.

Ad essi invero l'art. 37 della legge n. 119/1958 demandava compiti di piccola dirigenza, mentre gli ufficiali di prima classe erano affidate mansioni prettamente esecutive di sportello di trasmissione telegrafica etc. Gli ex capi ufficio inoltre, in virtù delle note apposte all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, d'ora in poi, per esigenze di servizio, possono essere adibiti alle mansioni esecutive di cui all'art. 37, terzo comma, della legge n. 119/1958 predetta, mansioni in precedenza affidate esclusivamente agli ufficiali di prima, seconda e terza classe.

Infine il meccanismo parametrale previsto nei decreti delegati n. 1077 e n. 1079 del 1970 non consentirebbe distinzioni neppure sul piano economico, atteso che gli ex ufficiali di prima classe hanno raggiunto il parametro superiore 242 o, quando meno, in virtù del meccanismo degli scatti, godono addirittura di una maggiore retribuzione.

Pertanto gli appartenenti all'ex ruolo *M* con la qualifica di capo ufficio chiedono di essere distinti sul piano giuridico dagli ufficiali di prima classe e, sul piano economico, l'attribuzione del parametro superiore 262. Discussi questi ed altri ricorsi alla udienza del 24 dicembre 1974 la sezione emise sentenza interlocutoria con la quale, previa riunione degli stessi, alcuni furono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, mentre per quelli in oggetto fu disposta la acquisizione dei provvedimenti di inquadramento.

Nel frattempo avevano già ricorso altri dipendenti dell'ex ruolo *M* e precisamente gli ex capi ufficio di prima classe inquadrati insieme ai capi ufficio superiori (ex tabella *L*) nella nuova qualifica di dirigenti di ufficio. Essi lamentano in primo luogo che la amministrazione nel procedere all'inquadramento le abbia tutti proposti agli appartenenti al ruolo della tabella *L*. Ciò sarebbe illegittimo in quanto l'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 prevede bensì che i capi ufficio superiori abbiano la precedenza sui capi ufficio di prima classe, ma questa norma andrebbe intesa nel senso di precedenza a parità di anzianità nelle rispettive qualifiche e non già di precedenza totale dell'un gruppo sull'altro. A detta dei ricorrenti, allorchè si è voluto derogare in sede di inquadramento al principio generale della anzianità nella qualifica, è stato necessario sancirlo espressamente, come ad esempio nella legge 12 agosto 1962, n. 1289, istituendo ruoli aggiunti. Al contrario, nulla in proposito sarebbe ricavabile dal decreto delegato in esame, ed anzi, nell'art. 133 sarebbe ribadito il principio generale della conservazione della anzianità e dell'ordine di ruolo posseduti nella qualifica di provenienza.

Come secondo motivo gli ex capi uffici di prima classe si dolgono del fatto che ai dirigenti di ufficio ex capi ufficio superiore della tabella *L* è stata attribuita la prima classe di stipendio corrispondente al parametro 293 e quindi conservata tutta la anzianità nella qualifica, mentre agli ex capi ufficio di prima classe è stato attribuito il parametro inferiore 262 ovvero anche quello superiore 293, ma, in questo caso, riconoscendo solamente la anzianità superiore ai 5 anni richiesti nel decreto delegato come permanenza nella classe di stipendio inferiore.

Questa disparità, a detta dei ricorrenti, non sarebbe giustificabile con il richiamo all'art. 2, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, che prevede l'attribuzione di distinte classi di stipendio al personale proveniente dalla soppressione di qualifiche diverse considerate progressivamente e ciò in quanto, nella specie, non si tratterebbe di riduzione di qualifiche l'una progressiva rispetto all'altra, ma di raggruppamento di carriere.

Inoltre, la lieve differenza parametrale, anteriore all'inquadramento, tra personale ex *L* (parametro 357) e personale ex *M* (parametro 345) sarebbe stata mantenuta secondo nell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 la precedenza degli uni sugli altri e nell'art. 130 del citato decreto del Presidente della Repubblica la riduzione per il primo della permanenza nella classe di stipendio a tre anni anzichè 5.

Una diversa interpretazione delle norme richiamate comporterebbe per i ricorrenti la illegittimità costituzionale degli aticoli 118 e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/70 nonchè dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1079/70 in primo luogo per violazione degli articoli n. 3, 36 e 97 della Costituzione o, quanto meno, degli articoli 76 e 77 per eccesso di delega in relazione alle disposizioni della legge 249/1968.

La amministrazione, costituitasi con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, contesta la fondatezza dei motivi di gravame sostenendo in relazione al primo di avere operato sulla scorta della norma che imponeva la precedenza dell'un ruolo sull'altro; per il secondo afferma di aver tenuto conto della differenza qualitativa delle due qualifiche soppresse con ciò rispettando il principio della legge delega che vuole conservare le rispettive posizioni giuridiche ed economiche acquisite in precedenza.

DIRITTO

Occorre preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 52 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, per ragioni di connessione oggettiva.

Nel merito ritiene il collegio che le eccezioni di costituzionalità sollevate dai ricorrenti siano rilevanti ai fini del presente giudizio e non manifestamente infondate.

L'art. 11 della legge delega 18 marzo 1968, n. 249, modificato con legge 28 ottobre 1970, n. 775 prevede in **generale al sesto comma che in sede di inquadramento** del personale nelle nuove qualifiche e classi di stipendio, **sia garantita la piena valutazione del servizio** prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche **ed economiche acquisite. In particolare poi per il personale** esecutivo dipendente dalla Amministrazione **delle poste e telecomunicazioni, le cui mansioni (come** nella specie) non rientrino nelle generiche competenze **di cui all'art. 181 e 189 primo comma, del testo unico**, **10** gennaio 1957, **n. 3**, la nota 2 alla tabella allegata **alla predetta legge delega stabilisce che l'inserimento** nel nuovo ordinamento dovrebbe avvenire tenendo con**to delle mansioni attribuite e prescindendo dalla** carriera di appartenenza.

Quali fossero le mansioni attribuite ai ricorrenti si evince dall'art. 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 Nel primo comma si afferma che i capi ufficio di cui alla tabella *L* svolgono mansioni che comportano dirigenza gestione e controllo di uffici principali di minore importanza, di coadiuvanza nella dirigenza di uffici e reparti nonchè di collaborazione amministrativa contabile. Il secondo comma concerne i capi ufficio ed equiparati di cui alle tabelle *M N O* e *P* che svolgono compiti di piccola dirigenza e di aiuto dirigenza nei vari uffici cui sono assegnati.

Nel terzo comma infine si individuano le mansioni affidate al residuo personale (ufficiali di I, II e III classe) mansioni tutte a spiccato carattere esecutivo e che non comportano alcuna assunzione di autodeterminazione, dirigenza o controllo. In sede di attuazione della delega, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ha riunito nella nuova unica qualifica di dirigente di ufficio gli ex capi ufficio superiori e i capi ufficio di prima classe e cioè le più alte qualifiche delle ex tabelle *L* e *M* e nella qualifica di capo ufficio ed operatore principale di esercizio ha inquadrato gli ex capi ufficio principali (anch'essi provenienti dalla tabella L) nonchè gli ex capo ufficio ed ufficiali di prima classe. Così operando, ritiene il Collegio, che non sia stata rispettata la direttiva posta dal legislatore delegante di tener conto delle mansioni già in precedenza attribuite al personale e ciò perchè nella prima qualifica vengono equiparati dipendenti che svolgevano compiti qualitativamente diversi (dirigenza i primi, piccola dirigenza i secondi).

Ancor più evidente è poi la sperequazione all'interno della seconda qualifica (capo ufficio ed operatore principale di esercizio, nella quale si trovano riuniti i capi ufficio principali (ex tabella *L* e quindi con mansioni dirigenziali) i capi uficio (ex tabella *M* con mansioni di piccola dirigenza) e gli ufficiali di I classe (ex tabella *M*, ma con mansioni prettamente esecutive). Inoltre, in forza della nota (*a*) alla tabella XIV, XV, XVI e XVII dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1970, gli impiegati con qualifica di capo ufficio possono per esigenze di servizio, essere utilizzati nelle mansioni esecutive previste dal terzo comma dell'art. 37 di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. Ciò nuoce in modo particolare ai capi ufficio principali, personale già inquadrato nella tabella *L* ed utilizzato esclusivamente in mansioni direttive ed ai capi ufficio di cui alla tabella *M* già adibiti a compiti di piccola dirigenza.

Entrambe queste categorie rivestono attualmente la nuova qualifica di capo ufficio prevista dalla tabella XIV dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1970 e per essi quindi si rende applicabile la nota sopraindicata con evidente regresso rispetto alle posizioni giuridiche già acquisite che il legislatore delegante, all'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ha inteso venissero conservate.

Né potrebbe opporsi che il decreto delegato ha conservato il divario tra personale adibito a mansioni diverse tramite il meccanismo parametrale e la permanenza in diverse classi di stipendio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 2 e tabella allegata sezione *D*, poiché se anche ciò può essere esatto, attiene esclusivamente al profilo economico e non elimina il pregiudizio arrecato alla posizione giuridica già acquisita da alcune categorie di personale.

La prospettata questione di costituzionalità è inoltre rilevante ai fini del presente giudizio in quanto la amministrazione nel procedere all'inquadramento dei ricorrenti nelle nuove qualifiche ha fatto testuale applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079, onde l'annullamento, sotto questo profilo dei provvedimenti impugnati, potrebbe discendere esclusivamente dalla previa declaratoria di incostituzionalità delle norme sopraindicate.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI) visto l'art. 23 *della legge costituzionale* 11 *marzo* 1953, *n.* 87, *dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale degli articoli* 115, *tabella XV e nota* (a), *e* 118, *tabella XVI, del decreto del Presidente della Repubblica* 28 *dicembre* 1970, *n.* 1077, *per violazione degli articoli* 76 *e* 77 *della Costituzione in relazione ai principi espressi nell'art.* 11 *e nella nota* 2 *alla tabella allegata alla legge delega* 18 *marzo* 1968, *n.* 249 *modificato con legge* 2 *ottobre* 1970, *n.* 775;

Sospende il giudizio sui ricorsi in oggetto;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

F.to: Luigi ARU - Oreste ROSELLI - Raffaele JANNOTTA - Vito AGRESTI - Bernardo DATO - Riccardo VIRGILIO, *estensore* - Celestino BIAGINI - Saverio SANTOMAURO, *segretario.*

(6548)

Ordinanza emessa il 25 marzo 1976 dal pretore di Viareggio nel procedimento civile vertente tra De Cesari Ostilio e la società S.A.L.T. (Reg. ord. n. 380, 1976).

Il pretore, sciogliendo la riserva:

Visti gli atti della causa di lavoro promossa da De Cesari Ostilio contro la s.p.c. SALT in persona del suo legale, rappresentante osserva:

l'attore ha chiesto la condanna della parte convenuta — sua datrice di lavoro — al pagamento della somma corrispondente a due gioni di ferie retribuite (senza pregiudizio di quelle spettantigli ai sensi di legge e di contratto collettivo) in relazione alle funzioni di scrutatore espletate durante la consultazione elettorale amministrativa del 15 giugno 1975 sostenendo di aver diritto allo stesso trattamento economico che l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, attribuisce ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali nelle elezioni politiche per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il ricorrente De Cesari dava atto che il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali) non contiene alcuna disposizione analoga a quella dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, né alcun rinvio o richiamo ad esso e su tale premessa, dopo avere avanzato la tesi di una applicazione analoga di tale norma, sollevava in via subordinata eccezione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione alla mancata previsione di tale trattamento legislativo nei riguardi dei lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in occasione delle elezioni amministrative e regionali.

Analoga eccezione, e con riferimento alla norma di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel caso di una sua ritenuta applicabilità al caso di specie e, secondariamente, nel caso che l'eccezione di incostituzionalità relativa al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sulle elezioni dei consigli comunali, fosse stata ritenuta non manifestamente infondata veniva sollevata sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione e dell'art. 53 sotto il profilo che le spese di un servizio pubblico essenziale che come tale avrebbero dovuto ricadere all'intera collettività venivano invece addossate su privati imprenditori. Occorre anzitutto rilevare che non appare possibile una applicazione analogica alla presente fattispecie della norma di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che, in quanto pone a carico del datore di lavoro pubblico o privato l'obbligo di corrispondere al dipendente chiamato ad adempiere in occasione delle elezioni politiche funzioni presso gli uffici elettorali « tre giornate di ferie retribuite senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali », ha carattere di norma eccezionale come tale non suscettibile di applicazione in via, di analogia (art. 14 preleggi); invero il termine « ferie », è dalla norma citata indicato non in senso proprio ma solo come parametro per commisurare l'importo di quanto il datore di lavoro deve corrispondere ricorrendo le circostanze di cui allo art. 119 citato e tale corresponsione è sganciata dal riferimento con la prestazione lavorativa e, comunque, non correlata con la posizione che il lavoratore ha nell'ambito del rapporto di lavoro, cosicché deve ritenersi che l'imposizione dell'obbligo di cui sopra in capo al datore di lavoro in quanto tale non trova giustificazione nel sinallagma contrattuale cui apporta una vistosa eccezione.

Di fronte al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulle elezioni per la Camera dei deputati che all'art. 119 dispone nel modo sopra riferito il trattamento economico dei lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, stanno il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), la legge 8 marzo 1951, n. 122 (norme sulla elezione dei consigli provinciali) e la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) che non contengono alcuna disposizione di contenuto analogo a quella dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulle elezioni della camera dei deputati né fanno alcun richiamo ad essa; tale richiamo è invece contenuto nella legge 3 febbraio 1964, n. 3 (art. 3) sulle elezioni del consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia, nella legge regionale 23 marzo 1961, n. 4 (art. 79) sulle elezioni del consiglio della regione Sardegna, nella legge 5 agosto 1962, n. 1257 sulle elezioni regione Valle d'Aosta, laddove nei testi legislativi relativi alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige (legge 23 luglio 1973, n. 9) manca qualsiasi disposizione analoga a quella del citato art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, né alcun richiamo ad essa.

La contraddittorietà, anche nell'ambito delle elezioni regionali nelle regioni a statuto speciale, delle discipline legislative sopra riportate, anche avuto riguardo alla loro successione temporale, costituisce ulteriore argomento per escludere la possibilità di un'applicazione analogica della norma di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (già del resto preclusa dalla natura eccezionale o quanto meno singolare della disposizione ora richiamata e di quella delle leggi che ad essa fanno riferimento) ma anche la possibilità di una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica citato e di quelle che dispongono in maniera consimile non essendo possibile individuare una identità di ratio fra simili contrastanti disposizioni.

La disciplina legislativa relativa al trattamento economico dei lavoratori subordinati chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali muta pertanto a seconda che si tratti di elezioni politiche o « amministrative » (comunali, provinciali e regionali) e nell'ambito delle elezioni regionali stesse a seconda che avvengano in alcune delle regioni a statuto speciale: nel caso di elezioni politiche o di elezioni regionali delle

regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta è assicurato al lavoratore subordinato che sia chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali il trattamento economico di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica citato, laddove nelle elezioni amministrative comunali e provinciali ed in quelle regionali delle regioni a statuto ordinario ed in quelle delle regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige spetta al lavoratore il mantenimento del posto di lavoro mentre la retribuzione da parte del datore di lavoro è sospesa mancando la controprestazione da parte del lavoratore.

Ritiene il giudicante che la funzione cui assolvono le elezioni politiche rispetto a quelle amministrative e regionali non è tale da determinare differenze di natura, forma ed effetti nelle mansioni espletate dalle persone chiamate (come sono gli scrutatori) ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali nelle elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali delle regioni a statuto ordinario (tra le quali è la Toscana) rispetto a quelle espletate nelle elezioni politiche (Camera e Senato della Repubblica) ed in quelle regionali di alcune regioni a statuto spciale (Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle D'Aosta), trattandosi in ogni caso della identica partecipazione popolare ad un *munus publicum* ed inalterata rimanendo la natura pubblica della funzione esercitata. Situazioni identiche vengono così sottoposte, senza che ciò sia giustificato da plausibili motivi, a diversità di trattamento legislativo nel senso che cittadini lavoratori dipendenti chiamati a svolgere pubbliche funzioni presso gli uffici elettorali sono soggetti ad un trattamento economico diverso a seconda che tale *munus publicum* sia assolto in occasione delle elezioni politiche od in quelle dei consigli regionali delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta oppure in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali delle regioni a statuto ordinario e delle rimanenti regioni a statuto speciale. Sembra al giudicante palese il contrasto di tale disciplina con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, comma primo, della Costituzione e deve perciò ritenersi non manifestamente infondata (e tale da consentire di investirne la Corte costituzionale) la eccezione di incostituzionalità del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sulla elezione dei consigli comunali, della legge 7 marzo 1951, n. 122, sulla elezione dei consigli provinciali e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sulla elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario in quanto non assicurano alle persone chiamate ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (presidente, scrutatori, segretari) nelle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali e dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario lo stesso trattamento economico riservato dall'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla elezione della Camera dei deputati e per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta..

Non appare neppure manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ove, in caso di accoglimento della eccezione di incostituzionalità sopra sollevata e relativa alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, legge 7 marzo 1951, n. 122 e legge 17 febbraio 1968, n. 108, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, fosse questa norma a dovere essere applicata al caso di specie. Questa norma, obbligando i datori di lavoro alla corresponsione dell'importo di tre giorni di ferie retribuite ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, appare in violazione della norma di cui all'art. 53/I della Costituzione che stabilisce che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere nelle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva perché pone un onere economico relativo alla partecipazione dei lavoratori dipendenti al *munus publicum* elettorale a carico dei datori di lavoro anziché a carico dello Stato quale espressione della collettività.

Tale onere, che non trova fondamento nel sinallagma contrattuale, colpisce senza che sussista un plausibile motivo giustificativo ricollegabile ad una diversa situazione di fatto una categoria di cittadini (individuata nei datori di lavoro dei componenti gli uffici elettorali) che sono assoggettati ad un trattamento diverso ed economicamente più gravoso di quello della restante generalità dei cittadini senza che tale qualità di datori di lavoro dei lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali li ponga in una posizione diversa tale da giustificare in maniera plausibile il diverso trattamento loro riservato: pertanto il sospetto di incostituzionalità della norma citata si profila anche in relazione all'art. 3 del comma primo della costituzione.

Ritenuto pertanto che le questioni di legittimità costituzionale sopra prospettate appaiono oltre che non manifestamente infondata altresì rilevanti ai fini della decisione della lite in quanto che investono la esistenza stessa della normativa con cui decidere la causa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina sospendersi il presente giudizio e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, della legge 7 marzo 1951, n. 122 e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione e dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in relazione agli articoli 3/I e 53/I della Costituzione;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

(6839) *Il pretore*: GELLI

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1975 dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale - sul ricorso di Cariddi Gina contro l'istituto tecnico commerciale di Stato per geometri « Q. Sella » di Roma (Reg. ord. n. 381, 1976).

FATTO

Con ricorso depositato il 26 settembre 1969, il prof. Carlo Cariddi, premettendo di aver prestato, quale insegnante stabile incaricato, con il possesso dell'abilitazione all'insegnamento della ragioneria e tecnica commerciale, servizio ininterrotto dal 1° ottobre 1954 al 30 settembre 1966 presso l'istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma e di aver optato, all'atto della cessazione del servizio per raggiunti limiti di età, per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, ex art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ha lamentato la mancata corresponsione dell'indennità di anzianità ed ha chiesto di esser riconosciuto titolare del relativo diritto, previo eventuale annullamento di atti amministrativi di contrario tenore.

A sostegno ha addotto i seguenti motivi:

1) violazione degli articoli 9 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e principi generali; falsa applicazione dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 207 del 1947; eccesso di potere;

2) violazione degli articoli 5 della legge n. 230 del 1962, 2120 del codice civile, 3 del contratto corporativo 1° agosto 1940 e principi generali in relazione all'art. 2129 del codice civile, alla legge n. 282/69 ed agli articoli 35 e 38 della Costituzione.

3) illegittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo capoverso, della legge n. 831/1961, in relazione agli articoli 3, 35, 36 e 38 della Costituzione ed alle sentenze numeri 3/66, 78/67 e 75/68 della Corte costituzionale.

Con il primo motivo sostanzialmente ha affermato di aver diritto, quale insegnante incaricato fornito di abilitazione all'insegnamento ed optante per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, al trattamento degli impiegati civili non di ruolo, e ciò argomentando (a contrario) dal fatto che gli insegnanti nelle sue stesse condizioni, ma non optanti per il sistema I.N.P.S., hanno diritto (ex art. 8, primo comma, della legge n. 831/1961) al trattamento previsto per gli impiegati civili di ruolo.

E poichè, ha proseguito il ricorrente, agli impiegati civili non di ruolo l'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 1947 riconosce, nel concorso di taluni presupposti, un'indennità di anzianità, questa spetta anche ad esso ricorrente, dovendosi ritenere abrogato, dal combinato disposto del primo ed ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 831/61 citato, l'art. 18 del precitato decreto legislativo numero 207/1947, che escludeva l'applicazione del decreto legislativo stesso al personale insegnante non di ruolo, per il quale si sarebbe provveduto con separato provvedimento (come si è provveduto, appunto e sia pure in ritardo, con la legge del '61, che, sciogliendo la riserva formulata nel citato art. 18, ha caducato quest'ultimo inserendo nel sistema del decreto legislativo, e completandolo, la disciplina degli insegnanti non di ruolo).

Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto essenzialmente che la riserva contenuta nel già citato art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207/1947 circa i « separati provvedimenti », con cui si sarebbe disciplinato il trattamento del personale insegnante non di ruolo, non significa affatto disconoscimento del diritto all'indennità di anzianità per tale categoria, per cui, ove si ritenesse non sciolta la riserva dalla legge n. 831 del 1961, nell'interpretazione suggerita nel primo motivo del gravame, tale indennità dovrebbe spettare in base al diritto comune (combinato disposto degli articoli 2129 e 2120 del codice civile). E ciò anche per l'assorbente considerazione che il nostro ordinamento, ispirato al principio lavorista (articoli 35 e seguenti della Costituzione), non potrebbe aver lasciato senza tutela previdenziale (art. 38 della Costituzione) la categoria di lavoratori in questione.

Aggiungeva poi, il Cariddi, che la continuità di fatto del suo servizio (durato dal 1° ottobre 1954 al 30 settembre 1966 ininterrottamente, in seguito a successivi incarichi, annuali e, poi, triennali, e, infine, prorogati per legge di anno in anno) doveva ritenersi costitutiva del diritto all'indennità di anzianità, giusta l'insegnamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sezione V, n. 104 del 20 gennaio 1962; IV, n. 770 del 1958).

Con il terzo motivo il Cariddi ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo capoverso, della legge n. 831/61, il quale, interpretato in senso contrario a quello suggerito nel primo motivo, negherebbe l'indennità di anzianità agli insegnanti incaricati abilitati, optanti per l'assicurazione obbligatoria: e ciò in violazione degli articoli 36 (che garantisce il diritto alla retribuzione, di cui è parte, perchè differita, l'indennità di anzianità); 3 (in virtù del quale non si spiegherebbe: *a*) la disparità di trattamento fra insegnanti incaricati abilitati che hanno accettato il trattamento di quiescenza dello Stato — ai quali viene riconosciuto il diritto alla pensione e all'indennità di buonuscita dell'E.N.P.A.S. — e gli insegnanti optanti per il regime I.N.P.S. — ai quali vien riconosciuta solo la pensione previdenziale e non anche l'indennità di anzianità; *b*) la disparità di trattamento fra impiegati civili non di ruolo dello Stato, cui spetta la detta indennità, e gli insegnanti incaricati abilitati); 35 (perchè rimarrebbe privo di tutela un momento del rapporto di lavoro); e 38 (per non essere stata assicurata la previdenza agli insegnanti abilitati incaricati soggetti all'assicurazione obbligatoria) della Costituzione.

Nella more del processo il ricorrente è deceduto (20 dicembre 1970) e l'erede, sig.na Gina Cariddi, si è costituita per proseguire il giudizio, notificando dei « motivi aggiunti » alle altre parti il 12 novembre 1971 e depositando una seconda memoria il 9 giugno 1972: atti con i quali sostanzialmente si ribadiscono le argomentazioni esposte in precedenza, con richiami alla più recente legislazione (legge n. 1077/66) e giurisprudenza

Con ordinanza 27 novembre 1972, questa sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 83, nella parte in cui, con riferimento agli articoli 9 e 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, non prevedendo a favore del personale insegnante non di ruolo, che abbia optato per il trattamento I.N.P.S., la corresponsione dell'indennità di anzianità, parrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 1975, ha dichiarato « infondata la questione in esame », per essere stata sollevata « in relazione all'art. 8, ultimo comma, della legge n. 831 del 1961, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione » e non invece « a proposito dell'art. 18, parte prima, in relazione all'art. 9 del decreto legislativo n. 207 del 1947, nella parte in cui nega al personale insegnante non di ruolo l'indennità per cassazione del servizio ».

Il 15 settembre 1975 si è costituito, per la sig.na Gina Cariddi, in sostituzione dell'avv. D'Abbiero, l'avv. Michele Costa, il quale, con memoria depositata il 3 ottobre 1975, ha chiesto che venissero nuovamente rimessi gli atti alla Corte costituzionale, previa impostazione della questione nei termini chiaramente suggeriti dalla Corte stessa con la sentenza 104/1975.

All'udienza di discussione la difesa del ricorrente ha insistito nella richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, mentre l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero resistente, ha chiesto che, previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata, venisse, nel merito, rigettato il ricorso.

DIRITTO

Il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, parte prima, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, in relazione all'art. 9 del medesimo decreto e con riferimento agli articoli 36 e 3 della Costituzione. Ed invero, come ha giustamente osservato la Corte costituzionale nella sentenza n. 104 del 1975, dal combinato disposto delle prime due norme si ricava il disconoscimento legislativo dell'indennità di anzianità al personale insegnante non di ruolo: e tale disciplina, è applicabile nel caso *de quo*, avendo il ricorrente — con l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 — rinunziato al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza prevista per gli impiegati civili dello Stato e gli insegnanti di ruolo, ed esteso, dal comma primo e seguenti del medesimo art. 8, proprio agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento.

L'opzione operata ha, in sostanza, lasciato inalterata — per l'optante — la disciplina preesistente alla legge n. 831 del 1961, caratterizzata, tra l'altro, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 207 del 1947 (in particolare: articoli 9 e 18).

La questione, rilevante per gli anzidetti motivi, non appare manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 36 e 3 della Costituzione, per le ragioni tutte esposte da questo Consiglio nell'ordinanza 27 novembre 1972, cui sembra opportuno rinviare.

E' appena il caso, infatti, di ribadire come il disconoscimento dell'indennità di anzianità agli insegnanti non di ruolo appaia in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, che garantisce il diritto del lavoratore alla retribuzione, ritenendosi, ormai pacificamente, retribuzione differita detta indennità.

Così pure è sufficiente rilevare come l'indicato disconoscimento sembri in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, attesa la irrazionale disparità di trattamento che operebbe fra impiegati civili non di ruolo dello Stato — cui spetta tale indennità — e gli insegnanti non di ruolo — cui non spetta.

Nè è, infine, del tutto superflua l'osservazione che siffatta normativa (applicabile, come s'è visto, agli insegnanti — tra i quali è il ricorrente — incaricati forniti di abilitazione, i quali abbiano operato l'opzione ex art. 8 ultimo capoverso, legge 831 del 1961) sembra dar luogo ad una disparità di trattamento, ingiustificata, fra detti insegnanti — ai quali spetta solo la pensione previdenziale e non anche l'indennità di anzianità — e gli altri insegnanti, pure incaricati e abilitati, e non optanti per il sistema I.N.P.S. bensì per quello di tutti gli altri impiegati civili dello Stato ed insegnanti di ruolo — ai quali viene riconosciuto il diritto alla pensione e all'indennità di buonuscita dell'E.N.P.A.S.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI) dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, *parte prima, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato* 4 *aprile* 1947, *n.* 207, *coordinato con l'art.* 9 *del medesimo decreto, in relazione agli articoli* 36 *e* 3 *della Costituzione;*

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

F.to: Luigi ARU — Alessandro VARINO — Oreste ROSELLI — Francesco JANNELLI — Efisio ZANDA — Celestino BIAGINI, *estensore* — Riccardo VIRGILIO — Saverio SANTOMAURO, *segretario.*

(6840)

Ordinanza emessa il 31 marzo 1976 dalla corte d'appello di Trento nel procedimento penale a carico di Quircio Herbert ed altro (Reg. ord. n. 379, 1976).

Preliminarmente la corte, considerato che, nei motivi presentati a sostegno dell'imputazione proposta nell'interesse dell'imputato Quircio Herbert, viene in sostanza sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio di tabacchi e delle successive modificazioni contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27.

Ritenuta che la sollevata questione non sembra manifestamente infondata e che è rilevante ai fini della decisione: per quanto riguarda la rilevanza, infatti, se fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della normativa sul monopolio dei tabacchi, gli imputati dovrebbero essere puniti — per il reato di contrabbando doganale — con la sola pena della multa proporzionale ai diritti di confine dovuti e non anche con la pena della reclusione prevista dall'art. 4 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, essendo il quantitativo di merce oggetto del contrabbando superiore ai 15 kg; per quanto riguarda, poi, il sospetto di incostituzionalità della citata legge sul monopolio dei tabacchi, sembra che detto monopolio sia predisposto per fini fiscali, per cui è lecito dubitare della sua legittimità, risultando vulnerati — a parere di questa corte — i precetti di cui agli articoli 41 e 43 della Costituzione della Repubblica.

Ritenuto, pertanto, che il presente giudizio deve essere sospeso, non potendo essere definito indipendentemente dalla risoluzione dell'accennata questione di legittimità costituzionale, e che gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione.

P. T. M.

Visto l'art. 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87, *sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità degli articoli* 45 *e seguenti della legge* 17 *luglio* 1952, *n.* 907, *sul monopolio dei tabacchi e successive modificazioni contenute nella legge* 3 *gennaio* 1951, *n.* 27, *in relazione agli articoli* 41 *e* 43 *della Costituzione; ordina che — a cura della cancelleria — la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Il presidente: ACCURSO

(6838)

Ordinanza emessa il 18 marzo 1976 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Mola di Nomaglio Gustavo ed altri (Reg. ord. n. 386, 1976).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di Mola di Nomaglio Gustavo, Giachino Roberto, Garola Renato, imputati del reato di cui all'art. 290 del codice penale, osserva:

il 18 novembre 1971. nel corso della elezione dell'attuale Presidente della Repubblica, veniva diffuso in Torino da parte di simpatizzanti o aderenti del movimento denominato Fronte monarchico nazionale, in Torino, un volantino ciclostilato nel quale fra l'altro era contenuta la seguente frase: « Intanto 1.000 inetti mantenuti e pasciuti a spese del popolo italiano effettuano continue riunioni (che vengono a costare, sempre allo sfortunato popolo italiano, molti miliardi) al fine di stabilire chi fra essi è il più inetto e cioè chi ha i requisiti per ricoprire la più alta carica dello Stato ». Le indagini del pubblico ministero per identificare i responsabili del citato fronte valevano ad identificare gli attuali imputati. Il pubblico ministero provvedeva a richiedere l'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'art. 313 del codice penale, al Senato della Repubblica, che in data 14 dicembre 1972 concedeva l'autorizzazione a procedere in giudizio. Il pubblico ministero pertanto emetteva decreto di citazione per giudizio direttissimo (trattandosi di reato a mezzo stampa) davanti alla corte d'assise di Torino.

Il pubblico ministero di udienza il 10 maggio 1973 dichiarava di non presentare gli imputati all'udienza, mentre la difesa lamentava la mancata autorizzazione a procedere dell'altro ramo del Parlamento. La corte d'assise ordinava trasmettersi gli atti alla procura della Repubblica. Il pubblico ministero provvedeva a richiedere autorizzazione a procedere anche alla Camera dei deputati che, in data 26 novembre 1974, deliberava di non concedere l'autorizzazione a procedere.

In conseguenza del contraddittorio atteggiamento di Camera e Senato il pubblico ministero chiedeva al giudice istruttore di non doversi procedere a carico degli imputati « mancando l'autorizzazione a procedere ».

Il giudice istruttore, nel rilevare la singolarità del caso che vede come istituzione offesa non la sola Camera o il solo Senato, bensì un organo terzo rispetto ad essi, in cui sono presenti anche altri soggetti (i rappresentanti nominati dalle regioni ai sensi dell'art. 83, secondo comma, della Costituzione) non può non porre in luce un'altra singolarità, che induce a sottoporre la questione alla Corte costituzionale. La norma dell'arti-

colo 290 del codice penale prevede l'ipotesi di vilipendio alle assemblee legislative, facendo riferimento ad esse non solo nella loro funzione principale, che è appunto quella di formare le leggi, ma evidentemente anche nelle ulteriori funzioni che non sono poche e non di poco rilievo: come l'attività politica vera e propria (fiducia al Governo, approvazione di mozioni, discussione sulle interpellanze, ecc.); l'attività regolamentare (articoli 63 e 64 della Costituzione); l'attività di controllo elettorale (art. 66); l'attività giurisdizionale (art. 68, secondo comma; articoli 90, secondo comma, e 96); l'attività di nomina dei titolari di determinati organi costituzionali (membri del Consiglio superiore della magistratura, della Corte costituzionale, Presidente della Repubblica); ecc. Non sembra logico ritenere che la tutela penale prevista dal citato art. 290 possa essere limitata alla sola funzione legislativa, che è una, certamente la più rilevante, non l'unica delle Assemblee legislative. Per quanto superfluo, può essere non inutile ricordare che il progetto di costituzione approvato dalla Commissione dei 75 prevedeva un terzo organo, fra Camera e Senato, composto appunto dai membri dell'una e dell'altro, denominato Assemblea nazionale (art. 52, secondo comma), per sottolineare il rilievo delle riunioni in seduta comune. Venuta meno la denominazione, la seduta comune è purtuttavia rimasta nella Costituzione, ed assume un significato, una rilevanza, una solennità, che fanno di questa particolare composizione un organo tutelabile dalla norma penale almeno in modo pari a quello della tutela delle singole Camere.

Si deve pertanto ritenere che nell'art. 290 del codice penale la tutela sia estesa dalle singole Camere alla loro riunione in seduta comune. Ma poiché la tutela penale esige l'esistenza di una norma e non ammette interpretazioni analogiche o estensive senza pregiudizio per la posizione dell'imputato, incompatibile con il principio posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, si pone al giudicante un quesito irrisolubile senza previa pronuncia della Corte costituzionale. Se veramente, come afferma la sentenza 30 gennaio 1974, n. 20, della Corte, fra i beni costituzionalmente rilevanti ai sensi dell'art. 21 della Costituzione non può essere annoverato unicamente il buon costume, la disparità di trattamento creata dall'art. 290 del codice penale fra gli organi ivi enumerati e la composizione speciale prevista dall'art. 83 della Costituzione è di lineare evidenza. Essere nella materiale impossibilità di procedere perché la norma dell'art. 290 del codice penale non prevede l'assemblea composta da Camera e Senato e delegati regionali, significa porre in discussione lo stesso fondamento dell'art. 290, quanto meno nella parte in cui, non prevedendo l'organo di cui all'art. 83 della Costituzione, crea una disparità di trattamento fra organi costituzionali, e soprattutto crea una disparità di trattameno fra l'autore dell'offesa ad una sola o ad entrambe le Camere e l'autore dell'offesa alle Camere riunite integrate dai delegati regionali.

Queste considerazioni portano più lontano, ossia a rovesciare il discorso già posto, invero sommariamente, dalla citata sentenza n. 20 del 1974. L'art. 290 del codice penale, che il pubblico ministero ritiene applicabile nel caso di specie e della cui applicabilità in concreto il giudice istruttore deve decidere prima di accertare la sussistenza o meno delle condizioni di procedibilità, è un chiaro retaggio di matrice fascista, malamente adattato all'ordinamento repubblicano con l'inserimento in esso della Corte costituzionale e delle forze della liberazione. La carenza in esso della menzione delle Camere nella composizione congiunta o, a maggior ragione, nella composizione prevista dall'art. 83 della Costituzione; la menzione omessa di un organo costituzionale quale il popolo italiano, inteso come corpo elettorale, come soggetto titolare dell'iniziativa legislativa, del potere abrogativo delle leggi attraverso il *referendum*, come partecipe dell'attività giurisdizionale, ecc.; sono elementi che dimostrano la fragilità e l'inconsistenza della previsione penale, insufficiente per le finalità menzionate dalla Corte nella sentenza n. 20 del 1974 e contrastante con lo spirito e la lettera dell'art. 21 della Costituzione, che non distingue fra critica e modalità di critica quali espressioni della libertà di manifestazione del pensiero.

In definitiva, se il pubblico ministero richiede al giudice istruttore di non applicare l'art. 290 per ragioni procedurali (mancanza di autorizzazione a procedere), il giudice istruttore deve preliminarmente conoscere se l'improcedibilità è dovuta al dato della mancanza di autorizzazione da parte di una delle Camere o non invece della insussistenza della fattispecie criminosa dell'art. 290 del codice penale. Una insussistenza che potrebbe realizzarsi attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma stessa, vuoi perché la norma crea una sperequazione fra chi offende un organo costituzionale piuttosto che un altro, vuoi perché l'offesa, se verso alcuni organi è sopportabile dall'ordinamento ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, deve essere egualmente sopportabile alla stregua della stessa norma nei confronti di altri organi di pari rilevanza a livello costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale in riferimento agli articoli 3 e 21 della Costituzione;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al procuratore della Repubblica di Torino, al difensore degli imputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Il giudice istruttore: AMBROSINI

(6844)

Ordinanza emessa il 5 marzo 1976 dal tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra Piccato Antonio e la società « Reale mutua di asicurazioni » (Reg. ord. n. 387, 1976).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9 dicembre 1974 il sig. Piccato Antonio conveniva in giudizio la società « Reale mutua di assicurazioni » esponendo che il 29 marzo 1972, verso le ore 20.10, mentre procedeva in bicicletta da Torre Pellice a Pinerolo era stato investito da un'autovettura che si era allontanata senza fermarsi. Soccorso da un altro automobilista era stato ricoverato all'ospedale di Pinerolo dove gli era stata amputata una gamba. Chiedeva pertanto che la convenuta, responsabile ex articoli 19 e 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, essendo rimasto ignoto l'autore dell'investimento, gli risarcisse i danni.

La « Reale mutua di assicurazioni », costituendosi in giudizio, dichiarava di non contestare la materialità della collisione fra l'autoveicolo rimasto sconosciuto e la bicicletta del Piccato e sosteneva che doveva farsi luogo alla presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 del codice civile. Aggiungeva che, a mente dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, la prova sull'entità del reddito poteva essere data esclusivamente a mezzo dell'esibizione della denuncia dei redditi relativa all'anno precedente il sinistro. Venivano ammessi ed esperiti i capi di prova per testi dedotti ed era disposta consulenza tecnica d'ufficio rivolta ad accertare natura, entità ed esiti delle lesioni subìte dal Piccato in occasione dell'incidente.

Dopodiché le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva spedita a decisione avanti al collegio alla udienza del 23 gennaio 1976.

MOTIVI

Il tribunale solleva d'ufficio come non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dello art. 21, *primo, secondo e terzo comma*, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che esclude o riduce il risarcimento laddove il danno sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, per violazione del principio di uguaglianza dei cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Il carattere pregiudiziale della questione di legittimità è del tutto evidente in quanto la normativa vigente importerebbe una notevolissima riduzione del risarcimento dei danni subiti dall'attore Piccato Antonio e al contrario ad una dichiarazione di incostituzionalità conseguirebbe un risarcimento integrale. Infatti, non avendo il Piccato fatto denuncia dei redditi per il 1971 (anno precedente all'incidente) si dovrebbe prendere in considerazione per il calcolo dell'indennizzo il minimo imponibile determinato ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, anziché il maggior reddito del danneggiato di cui è stata data prova. Inoltre il danno materiale e morale conseguente alla gravissima infermità con amputazione della gamba al terzo medio e enervazione e alcolizzazione dei tronchi nervosi (infermità che ha comportato una invalidità temporanea totale di mesi diciotto e una invalidità permanente parziale in soggetto ancora giovane del 55%) dovrebbe essere risarcito nella cifra massima di lire 15 milioni invece che in quella reale maggiore risultante.

Orbene la normativa vigente concreta una diseguaglianza di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, fra chi è danneggiato dalla circolazione del veicolo identificato assicurato (che riceve un risarcimento pieno), chi è danneggiato da veicolo identificato non assicurato (assoggettato al trattamento di cui allo art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990) e chi è danneggiato dalla circolazione di veicolo non identificato (che può ottenere un risarcimento solo parziale, o ne viene escluso se l'inabilità non è superiore ai 90 giorni o se l'invalidità permanente non è superiore al 20 per cento).

Che la questione di legittimità costituzionale nei termini sopra prospettati non sia manifestamente infondata è possibile ricavare dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (decisione n. 55 del 12 marzo 1975) che, ritenendo non irrazionale che il legislatore abbia considerato non uguali le situazioni di fatto delle persone trasportate sul veicolo che ad esse ha cagionato un danno e quelle dei terzi danneggiati estranei al veicolo, ha posto in evidenza la posizione comune di tutti coloro che rimangono estranei alla circolazione dei veicoli di non essere in condizioni, per circostanze di tempo e di luogo, di prevedere ed evitare il danno, onde per essi conseguirebbe la necessità di un pari regime giuridico.

Un ulteriore ordine di argomenti si ricava dall'evoluzione dell'istituto assicurativo che, avendo avuto origine da un intento privatistico di salvaguardare il patrimonio del responsabile di un danno derivante dalla circolazione dei veicoli, si è trasformato nel momento dell'assicurazione obbligatoria in relazione all'esigenza, ritenuta di pubblico interesse, di garantire il risarcimento del danno alle vittime della circolazione stradale. Di qui la particolare natura giuridica del contratto di assicurazione obbligatoria che ha per destinatario il terzo danneggiato al quale la legge conferisce una vera e propria posizione soggettiva (« diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria », art. 4) e un'azione diretta. Se pertanto l'attuale regime pubblicistico dell'assicurazione obbligatoria è diretto, come ha anche osservato la Corte costituzionale, a garantire il risarcimento del terzo danneggiato (chiunque sia) attraverso una distribuzione mutualistica del rischio (decisione n. 24 del 1° marzo 1973) ed è stato dettato « dalla necessità di tutelare esigenze sociali particolarmente avvertite » (decisione n. 56 del 12 marzo 1975) resta incomprensibile che tale distribuzione mutualistica operi con una esclusione o riduzione del risarcimento nei confronti di una categoria di terzi rimasti estranei alla circolazione del veicolo per il solo fatto che esso veicolo non è stato identificato, con diversità di trattamento di persone che versano nella medesima situazione di vittime della strada e di danneg-

giati in relazione a circostanze estrinseche di cui non sono affatto colpevoli. Può aggiungersi che la finalità della legge che ha istituito l'obbligo della assicurazione dei veicoli per la responsabilità verso i terzi è di assicurare una maggiore e più sicura protezione del diritto al risarcimento dei terzi danneggiati estranei garantendoli specialmente in riferimento ai casi di insolvibilità o di insufficiente solvibilità del responsabile: ora in relazione a tale finalità degni di uguale tutela sono il terzo danneggiato da un veicolo il cui responsabile non sia solvibile e il terzo danneggiato da un veicolo identificato.

Nè può opporsi che l'esclusione o la riduzione del risarcimento del danno provocato dal veicolo non identificato sia giustificata con la conseguente impossibilità di identificare l'assicuratore. Invero per effetto della non identificazione del veicolo l'assicuratore riceve l'arricchimento indebito di non rimborsare alcun danno e a tale situazione può porsi rimedio solo se il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » funzioni come sassa di compensazione fra i vari assicuratori pagando integralmente i danni derivati da veicoli non identificati.

P. Q. M.

Il tribunale letto l'art. 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87, *sospende il giudizio in corso;*

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale perchè decida se non sia costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 *della Costituzione l'art.* 21, *commi* 1, 2, *e* 3, *della legge* 24 *dicembre* 1969, *n.* 990;

Ordina altresì che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti in causa e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: EULA

(6845)

Ordinanza emessa il 4 dicembre 1975 dalla sezione di corte d'appello di Campobasso nel procedimento penale a carico di Ciccolella Vito ed altri (Reg. ord. n. 385, 1976).

Vista l'istanza di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato Manfredi Francesco;

Sentito il pubblico ministero e i difensori dei coimputati; rilevata la inattendibilità dell'addotto impedimento, rigetta la predetta istanza e ordina procedersi in contumacia del medesimo.

Rilevato, in ordine alla chiesta revoca della misura di sicurezza del soggiorno obbligato, che effettivamente gli imputati sono, per l'attuale obbligo, impediti nell'esplicazione della loro attività di venditore ambulante e di marittimo con soppressione di ogni reddito di lavoro.

Vista l'istanza di sospensione del dibattimento per l'eccepita questione di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n. 907 e successive modifiche;

Rilevato che la questione non è manifestamente infondata ed è rilevante ai fini della decisione, in ordine alla rilevanza è sufficiente osservare che, nella fattispecie, qualora dovesse essere riconosciuta la incostituzionalità delle norme sul monopolio dei tabacchi, gli imputati dovrebbero rispondere di contrabbando doganale punito con la sola pena pecuniaria della multa e non anche con le pene della reclusione e della multa comminate dalla legge sul monopolio; sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione prospettata, giova ricordare che la riserva monopolistica allo Stato della fabbricazione, importazione e vendita dei tabacchi lavorati esteri non rientra in alcuna delle ipotesi limitative della libera iniziativa privata previste dall'art. 43 della Costituzione, non essendo diretta a soddisfare esigenze essenziali della generalità dei cittadini e non riferendosi né ad un servizio pubblico essenziale, né ad una fonte di energia, né ad una situazione di preminente interesse generale; il monopolio dei tabacchi ha infatti finalità puramente fiscali, le quali, potendo essere soddisfatte mediante la imposizione fiscale indiretta, non sembra possano, di per se sole, giustificare la legittimità costituzionale della legge sul monopolio.

P. Q. M.

La corte, visto l'art. 23 *della legge* 11 *marzo* 1953 *n.* 87, *sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale degli articoli* 45 *e seguenti della legge* 17 *luglio* 1942, *n.* 907, *e successive modifiche, in relazione agli articoli* 41 *e* 43 *della Costituzione;*

Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento;

Revoca l'obbligo di residenza imposto a Ciccolella Vito, Manfredi Francesco e Tresbe Sergio con l'ordinanza del 26 *giugno* 1975 *del tribunale di Larino.*

Il presidente: MILANESE

(6843)

Ordinanza emessa il 5 marzo 1976 dal tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra Vaglienti Francesco Giuseppe e Rollé Giuseppe ed altri (Reg. ord. n. 388, 1976).

Con atto di citazione notificato il 23 settembre 1975 Vaglienti Francesco Giuseppe ha convenuto in giudizio avanti a questo tribunale Rollé Giuseppe, Rostagno Francesca in Rollé e Rollé Andrea esponendo:

che con atto rogito Galleano del 9 ottobre 1974, registrato a Torino, i signori Rollé Giuseppe, Rostagno Francesca in Rollé e Rollé Andrea hanno acquistato da Barberis Rosa Lucia in Renaldo due appezzamenti di terreno siti in Vigone;

che i fondi in questione confinano con altri, di proprietà dell'attore;

che ad esso attore, coltivatore diretto, non è stata notificata la proposta di alienazione, onde non ha potuto esercitare il diritto di prelazione spettantegli;

che deve pertanto dichiararsi valido ed efficace l'esercizio del riscatto nei confronti dei convenuti e ordinarsi ai medesimi di comparire avanti a notaio per la sottoscrizione dell'atto di trasferimento della proprietà.

I convenuti si sono costituiti in causa ed hanno eccepito, in comparsa di risposta, che, a mente del secondo comma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, il diritto di prelazione spetta ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita « purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti ».

Poiché i terreni venduti erano stati affittati, dal giugno 1974, a certo Mellica Sergio, non opera alcun diritto di prelazione a favore dei coltivatori diretti proprietari dei terreni confinanti a quelli in questione.

La causa è quindi stata rimessa, d'ufficio, al collegio per esaminare se sia manifestamente infondata la questione di costituzionalità di cui in appresso.

Secondo l'interpretazione che ne è costantemente data, la norma di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, attribuisce al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti il diritto di prelazione su fondi offerti in vendita nella sola ipotesi che questi ultimi siano condotti direttamente dal venditore e non nell'ipotesi in cui su di essi siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.

Ritiene il tribunale che la norma così intesa sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude il diritto di prelazione al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti i fondi in vendita anche se i mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o coltivatori diretti insediati sui detti fondi offerti in vendita non intendano esercitare il diritto di prelazione.

L'eccezione di illegittimità costituzionale sopra formulata è indubbiamente di carattere pregiudiziale: è evidente che la normativa in questione importerebbe, nella specie, il rigetto della domanda dell'attore, coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti, di dichiararsi valido ed efficace il diritto di riscatto esercitato, e, al contrario, una dichiarazione di incostituzionalità nel senso ritenuto dal tribunale ne comporterebbe, invece, l'accoglimento nei confronti dei terzi acquirenti.

La non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità della norma di cui sopra si ravvisa, innanzitutto, nel contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione alla diseguaglianza fra il proprietario di un fondo che lo conduca direttamente o che, comunque, non si avvalga della collaborazione di terzi che non siano dipendenti (tenuto a formulare la proposta di alienazione al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti) e il proprietario del fondo su cui sono insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti i quali non intendano esercitare la prelazione (non tenuto a notificare la proposta di alienazione al proprietario di terreni confinanti).

Tale diseguaglianza non trova certo giustificazione in una scala di priorità nelle scelte di politica agraria tendente a favorire l'accesso alla proprietà della terra per coloro che già si trovano sui fondi; invero la incostituzionalità concerne, ad avviso del collegio, proprio la fattispecie nella quale chi si trova sui fondi (e quindi viene, giustamente, favorito) rinuncia in via prioritaria ad esercitare il diritto di riscatto, o non può più esercitarlo per decorso dei termini, nelle quali ipotesi non possono subentrargli i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti, ma il proprietario appare completamente svincolato nella vendita dall'obbligo di tener conto dei coltivatori diretti in questione con una differenza di trattamento, rispetto al proprietario che abbia il fondo libero, non giustificata da plausibile o razionale ragione.

Né tale ragione può essere ravvisata in relazione alle esigenze di chi è insediato sul fondo come mezzadro, colono, affittuario, compartecipante od enfiteuta coltivatore diretto, il quale, ove rinunci o più non possa esercitare il diritto di prelazione spettantegli, rimane indifferente rispetto alla figura del nuovo acquirente, sia esso o meno il proprietario di un fondo confinante.

In secondo luogo la norma di cui sopra pare essere in contrasto con l'art. 44 della Costituzione, secondo cui la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata e impone la ricostituzione delle unità produttive: invero l'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817, pur essendo rivolto, come risulta dai lavori preparatori, a « favorire il riaccorporamento e l'ampliamento della maglia poderale, condizione indispensabile per il riassetto moderno dell'agricoltura italiana » (relazione Cristofori per la XI Commissione permanente della Camera), pone tuttavia l'anzidetto limite alla ricostituzione delle unità produttive laddove sui fondi in vendita siano insediate delle persone che non desiderano acquistarli: in tale ipo-

tesi il venditore può del tutto prescindere dall'interesse pubblico che il terreno vada a finire ad un confinante che sia anche coltivatore diretto perché la legge gli consente di vendere liberamente ad un terzo non confinante e non coltivatore diretto, in elusione dei fini voluti dalla citata norma della Costituzione.

P. Q. M.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87;

Dichiara non manifestamente infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 3 *secondo comma, n.* 2, *della legge* 14 *agosto* 1971, *n.* 817, *nella parte in cui esclude che spetti il diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita ove sugli stessi siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti anche nell'ipotesi che questi non abbiano esercitato il diritto di prelazione, in riferimento all'art.* 3 *della Costituzione per la diseguaglianza — non giustificata da plausibile motivo, ma fondata su una irrilevante differenza di situazioni — di trattamento fra il proprietario di un fondo che lo conduce direttamente (tenuto a rispettare nella vendita il diritto di prelazione verso i coltivatori diretti confinanti) e il proprietario del fondo su cui siano insediati coltivatori diretti (non tenuto a rispettare il diritto di prelazione), nonché in riferimento all'art.* 44 *della Costituzione perché viene limitata la ricostituzione delle unità produttive nella ipotesi in cui sul fondo in vendita vi siano mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti i quali non siano interessati all'acquisto;*

Deferisce la questione al giudizio della Corte costituzionale e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla detta Corte;

Sospende il giudizio in corso ed ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il presidente: EULA

(6846)

Ordinanza emessa il 15 marzo 1976 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra l'amministrazione provinciale di Salerno e Capobianco Giuseppina ed altri (Reg. ord. n. 390, 1976).

Con atto di citazione notificato in data 20 giugno 1975 l'amministrazione provinciale di Salerno proponeva formale impugnazione per revocazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, avverso la ordinanza di sfratto per morosità ex art. 663 del codice di procedura civile resa nei suoi confronti, in data 18 aprile 1975, dal pretore di Salerno e relativa all'appartamento sito in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 58.

La suddetta ordinanza era stata emessa sul presupposto della mancata comparizione alla udienza della intimata amministrazione e nell'attestazione in giudizio della persistente morosità.

A sostegno della impugnazione, sulla premessa secondo cui alla ordinanza di convalida è da riconoscere natura di giudicato sostanziale, venivano prospettati i motivi di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 395 del codice di procedura civile, assumendosi che il provvedimento del giudice era stato l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (inosservanza del dovere di agire in giudizio secondo lealtà e probità ex art. 88 del codice di procedura civile per palese violazione delle intese raggiunte fra i procuratori delle parti, in virtù delle quali la causa non sarebbe stata trattata nell'assenza dell'intimato) e di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa (pronuncia della convalida su richiesta di soggetto non legittimato né locatore né procuratore del medesimo, il quale aveva anche attestato in giudizio la persistenza della morosità).

Il pretore, con ordinanza emessa fuori udienza, rilevato che occorreva decidere in ordine alla ammissibilità, nella specie, del mezzo di impugnazione straordinario della revocazione, rinviava le parti per le conclusioni definitive e, queste rassegnate, assegnava la causa a sentenza.

Tanto premesso in fatto, osserva il pretore in diritto che la soluzione della controversia importa, preliminarmente, stabilire se sia ammissibile il mezzo di impugnazione straordinario della revocazione ex art. 395 del codice di procedura civile contro la ordinanza ex art. 663 del codice di procedura civile, emessa in assenza dell'intimato e per la quale la scadenza dei termini o il difetto delle condizioni previste dalla norma di cui all'art. 668 del codice di procedura civile, nella più ampia formula conseguente alla pronuncia della Corte costituzionale 18 maggio 1972, n. 89, non consentono più il rimedio della opposizione tardiva.

La questione, secondo la prevalente opinione dei dottori e la pacifica giurisprudenza della suprema Corte di cassazione, è risolta in senso negativo anche partendosi da premesse sistematiche opposte quali il carattere di rimedio straordinario della revocazione, esperibile solo quando la legge espressamente lo ammetta (argomento ex art. 656 del codice di procedura civile, norma non suscettibile di estensione analogica) e la natura di semplice controllo di legalità della ordinanza di convalida, il titolo esecutivo per il rilascio es-

sendo costituito dalla intimazione di licenza o di sfratto. Da siffatta interpretazione dell'art. 395 del codice di procedura civile nell'attuale stato della legislazione, attesa la chiara dizione della legge, che espressamente non ammette tra i provvedimenti suscettibili di revocazione le ordinanze di convalida, questo giudice non ritiene di potersi discostare a meno di non voler proporre una diversa lettura della norma in chiave di non consentita interpretazione creativa o evolutiva. Non può, tuttavia, fare a meno di rilevare che la vigente normativa appare in contrasto con i principi costituzionali della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e della inviolabilità del diritto di difesa, onde reputa di sollevare di ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 395 del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude il rimedio straordinario della revocazione contro l'ordinanza di sfratto per morosità emessa a norma dell'art. 663 del codice di procedura civile nell'assenza dell'intimato, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

La Corte costituzionale con la decisione 18 maggio 1972, n. 89, ha affermato che nel procedimento speciale di convalida di sfratto, predisposto dal legislatore tra l'altro, alla particolare finalità di definire il giudizio evitando che, attraverso l'abuso del diritto di difesa, il conduttore possa protrarre, anche per lungo tempo, il godimento del bene locato, la tutela giurisdizionale differenziata con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare non comprime il diritto di difesa, assicurato all'intimato dalla facoltà di rinnovare la citazione qualora il giudice accerti o ritenga probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire, dalla possibilità, infine, di esperire la tardiva opposizione nei casi previsti dall'articolo 668 del codice di procedura civile. Ha precisato, al riguardo, che la mancata comparizione dell'intimato all'udienza assume decisiva rilevanza, risolvendosi nel contegno processuale proprio di chi, avendo avuto conoscenza della citazione, volontariamente non si presenta al giudice e dimostra, in tal modo, di non aver ragioni da far valere né interesse alcuno alla difesa: il fatto che la mancata volontaria comparizione è equiparata alla mancata opposizione vuol significare che, nell'uno e nell'altro caso, sussiste una carenza di interesse dell'intimato, la quale rende inutile l'esercizio del diritto di difesa nel merito, rimanendo ovviamente tale diritto integro per quanto attiene alla vonlotarietà o meno della mancata comparizione.

L'istituto della revocazione, che si ricollega, alla *restitutio in integrum* del diritto comune, è diretto ad eliminare, con il mezzo di un rimedio straordinario, l'ingiusta lesione prodotta da una decisione del giudice, quando il giudizio di fatto, divenuto ormai definitivo, sia stato viziato da errori tali o sia derivato da cause tali, tutte non imputabili al soggetto in pregiudizio del quale la decisione è stata emessa, che, per il più elementare senso di giustizia, non può negarsi a quest'ultimo l'opportuno rimedio. Passibili di revocazione sono le sentenze pronunciate in unico grado o in grado di appello ed il decreto di ingiunzione divenuto esecutivo, quest'ultimo nei soli casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile.

La convalida di cui all'art. 663 del codice di procedura civile, benché rivestita della forma esteriore della ordinanza, ha infatti efficacia di cosa giudicata sostanziale, poiché accerta l'esistenza di una concreta volontà di legge, dalla quale deriva il diritto del locatore al rilascio dell'immobile locato, senza che abbia rilevanza alcuna la sommarietà del procedimento, nel quale è pur sempre garantito il principio del contraddittorio. Tale sommarietà della cognizione, predisposta quale tutela differenziata del locatore e riconosciuta conforme al dettato costituzionale, non può, però, comportare per il conduttore l'ulteriore conseguenza della inammissibilità della revocazione senza violare l'art. 3 della Costituzione.

Se si è voluto evitare, nel procedimento di convalida di sfratto, che con l'abuso del diritto di difesa il conduttore possa ingiustamente protrarre la detenzione del bene locato, non sembra lecito impedire allo stesso di poter ovviare ad uguale situazione di ingiustizia ai suoi danni con il rimedio della revocazione, quando tale impedimento derivi dalla particolarità del procedimento speciale predisposto a beneficio di una parte soltanto del rapporto sostanziale.

Basta, infatti, osservare che se il locatore preferisca non avvalersi della procedura speciale ed intende, invece, instare nelle forme del giudizio ordinario, contro la sentenza in grado di appello, che riconosca il diritto alla restituzione del bene, il convenuto soccombente conduttore potrà agire in revocazione nei casi consentiti dalla legge.

Ne deriva, relativamente al medesimo rapporto sostanziale, che l'adozione di uno strumento processuale invece di altro viene a porre il conduttore in condizione di potere o non potere reagire all'ingiustizia della decisione e ciò crea per il locatore un trattamento preferenziale differenziato nella identica situazione sostanziale, in contrasto con il principio della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

La questione è, altresì, rilevante in riferimento al principio della inviolabilità del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

Nella citata decisione della Corte costituzionale 18 maggio 1972, n. 89, la conformità al precetto costituzionale della ordinanza di cui all'art. 663 del codice di procedura civile in caso di mancata comparizione dell'intimato è stata ritenuta sul presupposto che il soggetto attua un comportamento volontario significativo di una sua carenza di interesse, onde la difesa non ne è compromessa.

Tale comportamento, però, non può dirsi volontario quando sia stato determinato da cause non imputabili al soggetto e ad esso in tanto è da ricollegare presuntivamente una carenza di interesse sostanziale a contrastare la pretesa del locatore in quanto sia stato determinato da una visione della concreta fattispecie oggettivamente rispondente alla realtà. Se, invece, la mancata comparizione è l'effetto del dolo e dell'errore di un soggetto del processo (numeri 1, 4 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile) o della

valutazione negativa del proprio interesse in base a prove successivamente dichiarate false e a documenti di cui si ignorava l'esistenza (numeri 2 e 3 del medesimo art. 395 del codice di procedura civile) non può più parlarsi di comportamento volontario e di carenza di interesse, in quanto solo con il mezzo straordinario di impugnazione il soggetto può far valere una sua efficace difesa.

Del resto, già sotto l'impero del vecchio codice di procedura civile la più autorevole dottrina processualistica italiana riteneva suscettibili di revocazione anche i provvedimenti emanati nel processo monitorio: al decreto ingiuntivo equiparava l'ordinanza di convalida in caso di mancata comparizione o mancata opposizione ed entrambi alle sentenze per le quali non era possibile una impugnazione ordinaria, date le caratteristiche intrinseche comuni.

La questione di costituzionalità, rilevante nel presente giudizio, non appare manifestamente infondata ed il pretore ritiene, pertanto, di sottoporla di ufficio al giudizio della Corte.

P. Q. M.

Il pretore dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 395 *del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude dal rimedio straordinario della revocazione l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità omessa a norma dell'art.* 663 *del codice di procedura civile in caso di mancata comparizione dell'intimato, per contrasto con gli articoli* 3 *e* 24 *della Costituzione;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: TRIFONE

(6848)

Ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Lesen Aston d'Aston Enrico e Telese Giuseppe (Reg. ord. n. 389, 1976).

IL PRETORE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva;

Rilevato che, a norma dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, l'ordinanza che ammette l'interrogatorio formale deve essere notificata personalmente al contumace;

Attesoché, a sua volta, l'art. 102 disp. d'att. del codice di procedura civile consente al giudice, nell'emettere la anzidetta ordinanza, di richiamare, senza ripeterli, i capitoli d'interrogatorio contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa;

Considerato che principio ispiratore della disposizione di cui al menzionato art. 292 del codice di procedura civile è quello (v. Cassazione 6 febbraio 1962, n. 221) di dare alla parte contumace diretta conoscenza e notizia del provvedimento, in ragione delle gravi conseguenze giuridiche che il mancato raccoglimento di detto mezzo istruttorio può avere sull'esito della lite (vedi art. 232 del codice di procedura civile);

Ritenuto che, allorquando, come nella fattispecie, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio sia emessa *per relationem*, nei termini consentiti dal menzionato art. 102 disp. d'att. del codice di procedura civile, la notificazione di tale ordinanza al contumace non consente a quest'ultimo di avere notizia completa ed esauriente del provvedimento stesso e, soprattutto, dei fatti dei quali si sollecita la sua confessione, o dai quali, in caso di mancata risposta, derivano le conseguenze ammissive previste dall'art. 232 del codice di procedura civile;

Ritenuto che ciò costituisce palese violazione del « diritto di difesa », dichiarato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione « inviolabile in ogni stato e grado del procedimento » per tutti e, quindi, anche per la parte rimasta contumace nel giudizio;

Rilevato che non vi è possibilità di ovviare a così grave inconveniente, nella vigenza dell'attuale disposto dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 102 disp. d'att. del codice di procedura civile;

Ritenuto che s'impone il rilievo d'ufficio della questione di legittimità costituzionale del più volte richiamato art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che con l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale siano notificati alla parte contumace anche i capitoli dedotti nell'interpello;

Considerato che la questione è rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, nel quale l'attore ha richiesto l'interrogatorio formale del convenuto « sui capi articolati in domanda » ed ha notificato al convenuto stesso, contumace, l'ordinanza ammissiva non contenente la specifica indicazione dei capitoli dell'interpello, mentre l'interrogando non è comparso alla udienza fissata per l'espletamento della prova.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che con l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale siano notificati alla parte contumace anche i capitoli dell'interrogatorio stesso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dichiarando sospeso il giudizio in corso;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: CAIANIELLO

(6847)

Ordinanza emessa il 30 marzo 1976 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Mancini Alberto e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Reg. ord. n. 393, 1976).

Premesso che l'appellante Mancini Alberto ha sollevato questione di illegittimità costituzionale degli articoli 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 — la cui efficacia è cessata dal 1° gennaio 1976 in forza dell'art. 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 — con riferimento agli articoli 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, chiedendo, sul presupposto di tale illegittimità, la condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla restituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, di quanto trattenutogli, sulla pensione di cui era titolare, per « contributo di solidarietà » quale previsto dalle sopraindicate norme impugnate;

che a sostegno dell'eccezione l'appellante ha dedotto che le due norme istitutive della ritenuta a favore del fondo sociale (ex legge 21 luglio 1965, n. 903) a carico delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. eccedenti l'importo di lire 7 milioni 200 mila annue, menomavano la partita di trattamento tra tutti i cittadini, creando una condizione di disuguaglianza a danno dei titolari delle suddette pensioni, e che la decurtazione della pensione veniva a costituire una imposizione fiscale non ragguagliata alla capacità contributiva del soggetto;

Ritenuto che l'eccezione di incostituzionalità in riferimento agli articoli 36 e 38 della Costituzione è stata già respinta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 27 luglio 1972 in un regime legislativo rimasto immutato agli effetti di tali norme costituzionali;

che, al contrario, l'eccezione di incostituzionalità riferibile agli articoli 3 e 53 della Costituzione, alla luce del richiamato regime fiscale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, è nuova rispetto a quella già decisa con la predetta sentenza;

che la manifesta infondatezza di questa nuova eccezione potrebbe conseguire solo dalla sicura esclusione del carattere di imposta delle ritenute in oggetto;

che a siffatta esclusione, invece, si oppongono:

i riferimenti effettuati dalla stessa Corte costituzionale nella motivazione della suindicata sentenza, laddove si afferma che « la ritenuta progressiva sulle alte pensioni, disposta dalle norme impugnate, ha sostanzialmente carattere di prestazione imposta » e che le pensioni, « salvo espresse eccezioni, non si sottraggono al regime tributario »;

la relazione alla legge 3 giugno 1975, n. 160, abrogativa dei contributi, nella quale si fa espresso riferimento all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle pensioni quale causa giustificatrice delle leggi 13 luglio 1967, n. 583 e 20 marzo 1968, n. 369 e si menziona la riforma fiscale come motivo di abrogazione del contributo « al fine di evitare la doppia imposizione cui sarebbero soggette le pensioni dell'I.N.P.S. »;

che, di conseguenza, l'eccezione di incostituzionalità in esame non può ritenersi manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione e che il giudizio, avente ad oggetto la restituzione, delle somme che si assumono illegittimamente trattenute dall'I.N.P.S., non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della relativa questione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: BLOTTA

(6851)

Ordinanza emessa il 13 novembre 1975 dal tribunale di Milano nei procedimenti riuniti promossi da Svedborn Margherita ed altri contro il Banco di Milano in liquidazione coatta amministrativa (Reg. ord. n. 406, 1976).

Premesso:

che con decreto in data 15 gennaio 1973 il Ministro per il tesoro revocava al Banco di Milano l'autorizzazione all'esercizio del credito, e lo poneva in liquidazione coatta amministrativa;

che con provvedimento in data 16 gennaio 1970 il Governatore della Banca d'Italia nominava commissario liquidatore il dott. Carlo Ronchi;

che il commissario liquidatore, a norma degli articoli 76 e 77 della legge 7 marzo 1938, n. 141 (così detta legge bancaria), provvedeva alla compilazione dell'elenco dei creditori connessi ed a comunicare l'avvenuto accoglimento od il rigetto delle rispettive richieste;

che i creditori insoddisfatti, a mente del citato art. 77, proponevano reclamo e ne eseguivano il deposito presso la cancelleria di questo tribunale;

che con ricorso in data 8 luglio 1975 il commissario liquidatore chiedeva al presidente del tribunale di fissare, a norma dell'art. 76 della legge bancaria, « la sezione e le udienze per la discussione delle cause ».

che il presidente del tribunale assegnava alla sezione II civile i reclami proposti dai creditori chirografari e trasmetteva il ricorso del commissario liquidatore al presidente di quella sezione « per i provvedimenti di sua competenza ».

che con decreto in data 10 luglio 1975 il presidente della sezione II fissava per la discussione dei reclami l'udienza collegiale del 13 novembre 1975 e disponeva che tale decreto venisse affisso, comunicato ai reclamanti a norma del terzo comma dell'art. 78 citato e pubblicato a cura del commissario liquidatore su « Il Corriere della Sera », « Il Giorno » ed il « Sole 24 Ore »;

che alcuni reclamanti provvedevano ad iscrivere a ruolo autonome cause;

che la gran parte di costoro, all'udienza di discussione, « chiedevano rinvio per integrazione e deduzione di prova », « rimessione in istruttoria per esame della comparsa di costituzione della banca e dei documenti prodotti », « rimessione in istruttoria per svolgere le necessarie attività a difesa... e per produrre documenti, essendosi il Banco di Milano costituito in tale udienza;

che alcuni di tali reclamanti (a mezzo dei rispettivi legali: vedi, per tutti, quanto verbalizzato dallo avv. Dondé) eccepivano l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 78 della legge bancaria con riferimento all'art. 24, secondo comma, della costituzione, « in quanto la disposizione dell'art. 78 e la sua applicazione di fatto impediscono all'opponente, con la costituzione della Banca avanti al collegio in sede di discussione, di esaminare la difesa della banca stessa e far valere i suoi diritti »;

che in relazione alla costituzione di alcuni opponenti, il Banco di Milano ne eccepiva la tardività con riferimento al termine stabilito dall'art. 98 della legge fallimentare;

che a tale eccezione alcuni interessati replicavano richiamando il combinato disposto dagli articoli 94 della legge fallimentare ultimo capoverso, 209 ultimo capoverso della legge fallimentare e 77 della legge 12 marzo 1936, n. 375, e sostenendo che « in base a tali norme la costituzione avviene mediante deposito del reclamo in cancelleria entro giorni 30 dalla comunicazione, a mezzo raccomandata, del provvedimento reclamato »; mentre altri sostenevano non doversi applicare per la costituzione dell'opponente, l'art. 98 della legge fallimentare, bensì l'art. 78 della legge fallimentare per i seguenti due fondamentali motivi: 1) « perché la legge prevede l'obbligo del tribunale di « pronunciare » in contumacia dell'opponente; 2) perché il riconoscimento del credito vantato dalla banca non può avvenire se non in un giudizio ordinario che spetta alla Banca stessa di radicare »;

che altri reclamanti, dato atto di aver iscritto a ruolo i rispettivi giudizi di opposizione « in data odierna » (13 novembre 1975), replicavano all'eccezione di tardiva costituzione sostenendo che « tale iscrizione è inutile e costituisce duplicazione della iscrizione a ruolo già avvenuta mediante il deposito nella cancelleria del ricorso introduttivo in opposizione, già notificato »; altri, invece, premesso di aver regolarmente notificato l'atto di opposizione e di averlo depositato in cancelleria nei termini fissati dalla legge bancaria, più diffusamente sostenevano l'inesistenza di un obbligo, a loro carico, di iscrivere a ruolo la causa di opposizione e l'obbligo, invece, per il tribunale di provvedere sugli atti di opposizione, « stante la prevalenza della legislazione bancaria su quella fallimentare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 209 della legge fallimentare « ed aggiungevano che, ove l'iscrizione a ruolo fosse ritenuta necessaria, essa sarebbe stata di competenza del commissario liquidatore e non già degli opponenti;

che altri reclamanti confortavano quest'ultima tesi facendo presente che « l'obbligo del commissario liquidatore di iscrivere la causa a ruolo deriva palesemente dal fatto che tale iscrizione a ruolo deve avvenire in esecuzione del decreto del presidente del tribunale di fissazione di questa udienza, decreto che il presidente del tribunale emette su ricorso dello stesso commissario liquidatore, per ottenere appunto i provvedimenti necessari alla risoluzione delle controversie insorte dopo il deposito dello stato passivo »;

che in relazione ad alcuni ricorsi in opposizione, notificati al commissario liquidatore e depositati in cancelleria, la banca eccepiva la mancata iscrizione a ruolo delle relative cause e la mancata comparizione in udienza degli opponenti;

che la difesa di Marta Tonci Ottieri, premesso di « aver scritto oggi la causa a ruolo con il n. 10985 R. Gen., chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi degli articoli 295 del codice di procedura civile e 3 del codice di procedura penale « essendo preliminare l'accertamento delle responsabilità penali degli amministratori della banca e l'accertamento dei fatti in esame al giudice penale, accertamento dal quale certamente dipende la decisione della controversia civile »;

Tanto premesso in fatto, osserva:

che non può dubitarsi della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'articolo 78, secondo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141 (cosiddetta legge bancaria), in riferimento al comma secondo dell'art. 24 della Costituzione, sollevata dai reclamanti Commissionaria Folz, Vladimiro Monti, più altri.

Invero, l'art. 290 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare), dal quale occorre prendere le mosse, nel disciplinare le opposizioni allo stato passivo formato dal commissario nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa, dispone, al comma terzo, che il presidente del tribunale nomina un giudice per la istruzione e per i provvedimenti ulteriori e che sono osservate le disposizioni degli articoli 98 ss., in quanto applicabili; al quarto comma, infine, dispone che « restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito ». In particolare, quest'ultima disposizione rinvia all'art. 78 della legge bancaria già citata, il quale stabilisce che i reclami proposti dai creditori chirografari esclusi devono essere decisi in unico giudizio (primo comma) e che il presidente del tribunale, su richiesta del commissario, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa (secondo comma). Ora, così integrato il richiamo della normativa al fine della questione proposta, sembra a questo collegio che dal combinato disposto delle norme sopra citate, si possa desumere, in chiave di interpretazione sia letterale che logica, che, per quanto riguarda la disciplina processuale dei reclami avverso le esclusioni di credito operate in seno alla liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano il credito, il legislatore ha inteso operare una netta dicotomia: le opposizioni dei creditori privilegiati e di coloro che vantino diritti di proprietà o altri diritti reali sulle cose in possesso della Azienda sono disciplinate dagli articoli 98 ss. della legge fallimentare, in quanto applicabili; i reclami proposti dai creditori chirografari sono disciplinati, invece, dall'art. 78 della legge bancaria.

La *ratio* della diversità di trattamento è costituita, com'è pacifico, dallo scopo di tutelare il segreto bancario.

In sintesi, l'esegèsi delle norme citate porta alla conclusione che il legislatore ha voluto riservare ai creditori chirografari di una impresa esercente il credito, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, soltanto il congegno approntato dai primi due commi dell'art. 78 della legge bancaria, congegno che per la sua evidente sommarietà (é prevista solo la udienza per la discussione della causa) non può non limitare o, addirittura, comprimere il diritto alla difesa inteso come possibilità effettiva dell'assistenza tecnico-professionale per assicurare il contraddittorio e rimuovere ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti.

Né è consentito sostenere che il legislatore abbia demandato all'interprete (nella fattispecie, il giudice) il compito di rinvenire nel sistema speciale fallimentare o in quello processuale generale vigenti, anche a prezzo di inevitabili forzature ermeneutiche, il rimedio alla lacuna suddetta, così come parrebbe abbia fatto in passato con la disposizione dell'art. 765 del regio decreto 31 ottobre 1882 (codice di commercio), che consentiva al giudice, competente a decidere, con unico cumulativo esame, le contestazioni di crediti (tribunale o pretore), di « ordinare », rispetto ad uno o più crediti, « qualche atto di istruzione ».

E' bene chiarire subito che la legge fallimentare attuale, per quanto riguarda l'opposizione ex art. 98, detta una disciplina conforme a quella prevista per il giudizio di cognizione. La giurisprudenza ritiene, infatti, che la opposizione ex art. 98 citato contro le decisioni del commissario dà luogo ad un vero e proprio giudizio di cognizione, di natura contenziosa, sulla esistenza del credito (Cassazione sezione unificata 20 febbraio 1971, n. 443). Quindi, il tentativo di rinvenire uno strumento complementare andrebbe effettuato, in ultima analisi, nell'ambito del vigente sistema processuale ordinario. Ma, come si è già accennato, è impensabile che il legislatore possa aver affidato all'interprete un compito di dubbia legittimità, come subito si vedrà, e che — cosa ancor più grave — possa aver contraddetto sé stesso, col consentire all'interprete di eliminare una diversità di rito espressamente voluta a tutela di uno specifico interesse; il segreto bancario. La notazione che l'art. 209 della legge fallimentare, contrariamente all'art. 765 dell'abrogato codice di commercio, sia intervenuto mentre era già in vigore la legge bancaria non dà spazio a dubbi in proposito. Si pensi, in via esemplificativa, ad alcune ipotesi, tutte rispondenti in concreto a specificare richieste fatte dalla maggior parte dei reclamanti: « rimessione (sic!) della causa in istruttoria per lo svolgimento di attività istruttorie a difesa del cliente »; « istanza di rinvio (della decisione) per esame delle difese e dei documenti prodotti dalla banca convenuta » (cfr. verbale della udienza collegiale in data 13 novembre 1975). Ebbene, non è dato di rinvenire, nelle norme regolanti il processo ordinario di cognizione, disposizioni che consentano un rinvio della decisione per la replica in ordine a difese proposte, secondo lo schema tracciato dall'art. 78 della legge bancaria, definitivamente davanti al collegio. Senza dire che la facoltà di replicare non può essere accordata, per benevola concessione del giudice, ma deve trovare, in quanto manifestazione del diritto alla difesa, specifica disciplina in una norma di legge precostituita, che, nel sistema processuale ordinario, per quanto attiene il giudizio di cognizione, è quella costituita dall'art. 190, secondo comma, del codice di procedura civile, chiaramente inapplicabile in sede di udienza di discussione.

Parimenti abnorme sarebbe la rimessione, per così dire, delle cause in istruttoria, al fine di creare una fase istruttoria che, nella specie, non è prevista anzi è esclusa (art. 78 citato), pur non potendosi disconoscere la imprescindibile esigenza che il diritto alla difesa deve trovare esplicazione sopratutto nella fase istruttoria della causa, per poter, poi, esprimersi, in armonica sintesi, nella fase finale della trattazione scritta (comparse conclusionali e memorie di replica) e orale (discussione). Si ponga attenzione al fatto che, sempre al fine suddetto, il collegio dovrebbe designare il giudice istruttore, appropriandosi così un potere che la legge conferisce al presidente del tribunale o al presidente di sezione (art. 186-*bis* del codice di procedura civile) e che la ipotesi di emissione da parte del collegio di « provvedimenti per ulteriore istruzione » (articolo 279, secondo comma, numeri 4 e 5, del codice di procedura civile) presuppone in ogni caso, dato il principio della disponibilità della prova, che i mezzi istruttori siano già stati dedotti e che in merito agli stessi si sia sviluppato il contraddittorio. Né sarebbe possibile conciliare la esigenza, inderogabilmente posta dall'articolo 78 della legge bancaria, della unicità della decisione con la necessità di istruzione di alcune delle cause dell'unico giudizio, posto che l'art. 279, secondo comma, n. 5, del codice di procedura civile prevede la separazione delle cause non ancora mature per la decisione da quelle che, invece, lo sono.

Non va, peraltro, tralasciata la considerazione che nel presente giudizio sono state proposte questioni, quali quelle attinenti ai tempi e alle modalità della costituzione dei reclamanti e alla individuazione della parte (reclamante o Banca) su cui dovrebbe ricadere l'onere della iscrizione a ruolo, che concernono aspetti del diritto di difesa e che, per la sommarietà del procedimento delineato nell'art. 78 della legge bancaria e per la dimostrata impossibilità di integrazione interpretativa, sono destinate ad essere risolte in modo del tutto opinabile o addirittura arbitrario.

Va, infine, ricordato, sotto un profilo generale, che l'istituto della liquidazione coatta amministrativa è stato sottoposto, anche di recente, a critica serrata, perché, complessivamente consderato, ha scarsi collegamenti col momento e con le garanzie propriamente giurisdizionali.

A questo punto il collegio ritiene di sollevare di ufficio le questioni di costituzionalità dell'art. 78, ultimo comma, della legge bancaria, in riferimento sempre al comma secondo dell'art. 24 della Costituzione, e del combinato disposto dell'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare, e dello stesso art. 78, secondo comma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, il collegio osserva che il disposto dell'ultimo comma dell'art. 78 della legge bancaria (« nel giudizio i commissari esibiscono al tribunale, perchè se ne valga, ove occorra, per la decisione sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa..., l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 77 ») pone un ostacolo al diritto di difesa, essendo inammissibile che la decisione del tribunale possa essere basata anche su un documento di sì rilevante importanza, qual'è l'elenco sopra menzionato, ignoto alle parti. Eppure il tribunale potrebbe trovarsi di fronte a problemi di interpretazione del contenuto e della portata delle decisioni adottate dal commissario liquidatore e risolverli con l'ausilio delle risultanze dello stato passivo, senza che le parti, in particolare i reclami, abbiano la facoltà di interloquire e di riscontrare, occorrendo, perfino la conformità della comunicazione e art. 77, terzo comma, della legge bancaria, alla decisione presa dal commissario e contenuta nel menzionato elenco.

In relazione alla seconda questione sollevata d'ufficio, il collegio osserva che la rilevata dicotomia attua una discriminazione tra creditori privilegiati e creditori chirografari proprio sul contenuto del diritto alla difesa, discriminazione che, come si è detto, consente ai primi e nega ai secondi il realizzarsi di tale diritto nella sua interezza e che non ha ragion d'essere, identica essendo la posizione (ragione di credito) dei soggetti interessati nei confronti della impresa in liquidazione coatta. Il sostenere che la prelazione che assiste un credito differenzia la posizione del creditore meramente chirografario sarebbe inesatto sul piano giuridico.

La rilevanza delle questioni sollevate come sopra è nel fatto stesso che è in gioco il diritto alla difesa.

Conseguentemente il giudizio va sospeso, ordinandosi gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione delle questioni come sopra proposte, e sospende il giudizio in corso; ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente del Consiglio e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: RUBINI

(6859)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761640)